

BPER:

Banca

società per azioni di diritto italiano con azioni ordinarie quotate sul Mercato regolamentato Euronext Milan e capogruppo del Gruppo BPER Banca, capitale sociale interamente versato e sottoscritto pari ad Euro 2.104.315.691,40, avente sede legale in Modena, via San Carlo, 8/20, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena 01153230360, partita IVA unica di gruppo n. 03830780361, iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

NOTA INFORMATIVA

relativa al programma di offerta e/o quotazione di prestiti obbligazionari denominati:

BPER Banca S.p.A. Obbligazioni a tasso fisso,

BPER Banca S.p.A. Obbligazioni *step up*;

BPER Banca S.p.A. Obbligazioni *step down*;

BPER Banca S.p.A. Obbligazioni a tasso variabile

BPER Banca S.p.A. Obbligazioni *fix to float*

con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente

La presente nota informativa (la “**Nota Informativa**”), unitamente al documento di registrazione relativo all'Emittente depositato presso la CONSOB in data 10 ottobre 2023, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0088884/23, del 9 ottobre 2023 (il “**Documento di Registrazione**”, nella cui definizione si intendono ricompresi i documenti e le informazioni indicati come inclusi mediante riferimento, così come modificati e aggiornati), come di volta in volta supplementati, costituisce un prospetto di base (il “**Prospetto di Base**”) ed è stato predisposto da BPER Banca S.p.A. (“**BPER**”, l’“**Emittente**” ovvero la “**Banca**”) in conformità e ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato (il “**Regolamento Prospetto**”) ed è redatto in conformità all'Articolo 25 e agli allegati applicabili di cui al Regolamento Delegato (UE) 2019/980, come successivamente modificato. La presente Nota Informativa è valida per 12 mesi dalla data della sua approvazione e, successivamente alla cessazione della sua validità, non si applicherà più l'obbligo di pubblicare il supplemento alla stessa in caso di nuovi fattori significativi, errori o imprecisioni rilevanti.

L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta degli strumenti finanziari di volta in volta rilevanti può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta della Nota Informativa, del Documento di Registrazione e delle condizioni definitive di volta in volta rilevanti (le “**Condizioni Definitive**”).

La presente Nota Informativa è stata depositata presso la CONSOB in data 9 novembre 2023, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0098280/23 dell'8 novembre 2023.

La presente Nota Informativa è stata approvata dalla CONSOB in qualità di autorità competente ai sensi del Regolamento Prospetto. La CONSOB approva tale Nota Informativa solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal Regolamento Prospetto. Tale approvazione non dovrebbe essere considerata un avallo della qualità dei titoli oggetto di tale Nota Informativa; gli investitori dovrebbero valutare in prima persona l'idoneità dell'investimento nei titoli.

L'adempimento di pubblicazione della Nota Informativa non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

La Nota Informativa, il Documento di Registrazione e le Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede sociale dell'Emittente con sede in Modena, via San Carlo, 8/20 e sono consultabili sul sito internet dell'Emittente <https://istituzionale.bper.it/obbligazioni-certificates-in-offerta-ed-esiti-offerte-concluse-2023/2024> e sul sito degli eventuali Soggetti Incaricati del Collocamento (come di seguito definiti), nonché, come indicato nelle Condizioni Definitive, eventualmente in formato cartaceo presso gli uffici del Responsabile del Collocamento (come di seguito definito) e dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

In occasione di ciascuna emissione, l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive che descriveranno le caratteristiche definitive delle obbligazioni, cui sarà allegata la nota di sintesi relativa alla singola emissione (la Nota di Sintesi).

INDICE

GLOSSARIO.....	6
DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA	8
1. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ	9
1.1. Persone responsabili della Nota Informativa	9
1.2. Dichiarazione di responsabilità	9
1.3. Dichiarazioni o relazioni di esperti.....	9
1.4. Informazioni provenienti da terzi	9
1.5. Dichiarazione dell’Emittente	9
2. FATTORI DI RISCHIO	10
2.1. RISCHI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI	10
2.1.1. Rischio di credito per il sottoscrittore delle Obbligazioni.....	10
2.1.2. Rischio connesso all’utilizzo del “ <i>bail-in</i> ”	10
2.1.3. Rischio di cambio	10
2.1.4. Rischio legato alla facoltà di rimborso anticipato delle Obbligazioni su iniziativa dell’Emittente	11
2.1.5. Rischio connesso all’aumento dell’inflazione	11
2.1.6. Rischio legato alla facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL.....	11
2.1.7. Rischio di cambiamento del regime di imposizione fiscale	12
2.2. RISCHI RELATIVI AL MANCATO RECUPERO DEL CAPITALE INVESTITO IN CASO DI VENDITA DELLE OBBLIGAZIONI PRIMA DELLA SCADENZA	12
2.2.1. Rischio di liquidità	12
2.2.2. Rischio di tasso di mercato.....	12
2.2.3. Rischio connesso alla presenza di commissioni e/o oneri inclusi nel Prezzo di Emissione.....	13
2.2.4. Rischio relativo alla presenza di commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione	13
2.2.5. Rischio connesso al deterioramento del merito di credito dell’Emittente	13
2.3. RISCHI RELATIVI AL RENDIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI.....	13
2.3.1. Rischio di indicizzazione	13
2.3.2. Rischio di disallineamento tra il Parametro di Indicizzazione e la periodicità delle cedole delle Obbligazioni a Tasso Variabile.....	14
2.3.3. Rischio di eventi di turbativa riguardanti il Parametro di Indicizzazione.....	14
2.3.4. Rischio di eventi straordinari riguardanti il Parametro di Indicizzazione	14
2.3.5. Rischio connesso allo scostamento del rendimento delle obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo governativo.....	14
2.3.6. Rischio correlato all’eventuale <i>spread</i> negativo applicato al parametro di riferimento	14
2.4. RISCHI CONNESSI ALL’OFFERTA PUBBLICA E/O ALLA NEGOZIAZIONE.....	15
2.4.1. Rischio connesso all’applicazione di una commissione di negoziazione sul mercato secondario	15
2.4.2. Rischio correlato alla presenza di conflitti di interessi.....	15
2.4.3. Rischio di revoca o ritiro dell’offerta	16

3.	INFORMAZIONI ESSENZIALI	17
3.1.	Interessi di persone fisiche o giuridiche partecipanti all'emissione	17
3.2.	Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi	17
4.	INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI DA OFFRIRE	18
4.1.	Descrizione del tipo e della classe delle Obbligazioni	18
4.2.	Legislazione in base alla quale le Obbligazioni sono state emesse. Risoluzione delle controversie	18
4.3.	Forma delle Obbligazioni e soggetto incaricato della gestione dei registri	19
4.4.	Ammontare Totale dell'Offerta	19
4.5.	Valuta di emissione delle Obbligazioni	20
4.6.	<i>Ranking</i> delle Obbligazioni	20
4.7.	Descrizione dei diritti connessi alle Obbligazioni e procedura per il loro esercizio	21
4.8.	Disposizioni relative agli interessi da pagare	22
4.9.	Data di scadenza e modalità di rimborso del prestito	26
4.10.	Indicazione del tasso di rendimento effettivo e relativo metodo di calcolo	27
4.11.	Rappresentanza degli obbligazionisti	28
4.12.	Delibere e autorizzazioni	28
4.13.	Data di Emissione delle Obbligazioni	28
4.14.	Restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni	28
4.15.	Regime fiscale	29
4.16.	Identità dell'offerente dei titoli e/o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione, qualora diverso dall'Emittente	29
5.	TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI OBBLIGAZIONI	30
5.1.	Condizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione delle Obbligazioni	30
5.1.1.	Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata	30
5.1.2.	Periodo di validità dell'Offerta e descrizione della procedura di sottoscrizione	30
5.1.3.	Possibilità di ritiro dell'Offerta o riduzione dell'importo sottoscritto	31
5.1.4.	Importo minimo e massimo sottoscrivibile	31
5.1.5.	Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Obbligazioni	32
5.1.6.	Indicazione della data in cui i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici e descrizione delle modalità seguite	32
5.1.7.	Eventuali diritti di prelazione	32
5.2.	Piano di ripartizione e di assegnazione	32
5.2.1.	Categoria di potenziali investitori	32
5.2.2.	Comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato	32
5.3.	Fissazione del prezzo	33
5.3.1	Indicazione del prezzo al quale saranno offerti gli strumenti finanziari	33
5.3.2	Modalità di determinazione del prezzo	33
5.3.3	Ammontare delle spese e delle imposte specificamente poste a carico del sottoscrittore	33

5.4. Collocamento e sottoscrizione.....	34
5.4.1 Soggetti Incaricati del Collocamento	34
5.4.2 Agente per i Pagamenti	34
5.4.3 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario.....	34
5.4.4 Accordi di collocamento e di sottoscrizione.....	34
5.4.5 Data di stipula degli accordi di sottoscrizione.....	34
6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE.....	35
6.1. Mercati presso i quali è stata richiesta l’ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari.....	35
6.2. Mercati regolamentati o equivalenti sui quali sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire o da ammettere alla negoziazione	35
6.3. Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario	35
6.4. Prezzo di Emissione delle Obbligazioni	35
7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	36
7.1. Consulenti esterni riferibili all’emissione delle Obbligazioni	36
7.2. Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti e segnalazione dei casi in cui i revisori hanno redatto una relazione.....	36
7.3. Rating delle Obbligazioni	36
8. [MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE].....	37

GLOSSARIO

Ai fini della presente Nota Informativa, i termini sottoelencati avranno il significato di seguito indicato:

“**Agente di Calcolo**” indica l’Emittente, responsabile del calcolo degli interessi.

“**Ammontare Totale**” indica l’ammontare totale delle Obbligazioni oggetto dell’Offerta, indicato nelle Condizioni Definitive.

“**Ammontare Minimo**” indica l’ammontare minimo di sottoscrizione o di acquisto per ciascuna Offerta come indicato nelle Condizioni Definitive.

“**Autorità Competente**” indica la Banca Centrale Europea unitamente all’autorità competente nazionale, la Banca d’Italia e/o qualsiasi entità successiva o sostitutiva o qualsiasi altra autorità avente primaria responsabilità per la sorveglianza e supervisione prudenziale dell’Emittente o del Gruppo e/o, a seconda del contesto, l’“autorità di risoluzione” o l’“autorità competente” come definita dalla BRRD e/o dal Regolamento SRM;

“**Autorità di Risoluzione**” indica le autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “*Resolution Authorities*”)

“**Codice ISIN**” indica il codice relativo a ciascuna emissione come indicato nelle Condizioni Definitive.

“**Condizioni Definitive**” indica le condizioni definitive relative all’Offerta delle Obbligazioni. Le Condizioni Definitive sono comunicate agli investitori e trasmesse all’autorità competente in occasione di ogni singola Offerta, non appena disponibili e, se possibile, prima dell’inizio dell’Offerta e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente, dall’Emittente.

“**Comunicazione**” indica la nota con la quale l’Emittente rende noto sul proprio sito internet che si avvale della facoltà di rimborso anticipato delle Obbligazioni al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL.

“**CONSOB**” indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

“**CMS**”: Il termine *constant maturity swap* (CMS) indica sia un contratto *swap* che contrappone un tasso a breve termine a uno a medio-lungo termine, sia una particolare categoria di obbligazioni strutturate indicizzate a un tasso a medio-lungo termine.

“**Data di Emissione**” indica, per ciascuna emissione di Obbligazioni, la data indicata nelle Condizioni Definitive.

“**Data di Godimento**” indica la data a partire dalla quale le Obbligazioni sono fruttifere di interessi.

“**Direttiva BRRD**” o “**BRRD**” indica la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, come modificata ed integrata di volta in volta.

“**Emittente**” ovvero la “**Banca**” ovvero “**BPER**” indica BPER S.p.A. con sede legale in Modena, via San Carlo, 8/20.

“**Evento che Esclude la Qualificazione MREL**” indica il verificarsi dell’evento specificato al Paragrafo 4.9 della presente Nota Informativa;

“**Gruppo**” ovvero “**Gruppo BPER**” indica BPER e le società controllate appartenenti al Gruppo bancario.

“**Liquidity Provider**” indica il soggetto che assumerà l’impegno a fornire in modo continuativo proposte di prezzo in acquisto con riferimento alle Obbligazioni;

“**Nuova Normativa Europea In Materia Bancaria**” indica Direttiva BRRD II, del Regolamento SRM II, della Direttiva CRD V e del Regolamento CRR II.

“**Opzione Call**” indica un Contratto a termine che attribuisce al compratore il diritto di decidere se acquistare oppure no un’attività sottostante a (oppure entro) una certa data a un prezzo prefissato.

“**Parametro di Indicizzazione**” indica il tasso d’interesse indicato nelle Condizioni Definitive cui sono indicizzate le cedole delle Obbligazioni a Tasso Variabile e delle Obbligazioni *Fix to Float* sarà rappresentato da uno dei seguenti parametri: il rendimento dei BOT, con scadenza trimestrale, semestrale e annuale, l’EURIBOR su base 360 a uno, tre, sei oppure dodici mesi, la media mensile del EURIBOR mensile, trimestrale, semestrale oppure annuale, il RENDISTATO, il tasso *swap* (ricomprendendo in tale categoria i tassi *swap* a breve o medio-lungo termine relativi a valute degli Stati OCSE), il tasso BCE, il tasso CMS (*constant maturity swap*, ossia un contratto *swap* che contrappone un tasso a breve termine a uno a medio-lungo termine).

“**Periodo di Offerta**” indica il periodo in cui è possibile aderire alle singole Offerte, come specificato nelle Condizioni Definitive.

“**Portatore**” indica il portatore delle Obbligazioni.

“**Preavviso**” indica il termine massimo, specificato nelle Condizioni Definitive, intercorrente tra la data di pubblicazione della Comunicazione e la data effettiva dell’esercizio di tale facoltà.

“**Prezzo di Emissione**” indica il 100% del valore nominale delle Obbligazioni. In caso di riapertura del Documento di Offerta, qualora un’obbligazione sia sottoscritta dopo la Data di Godimento, il Prezzo di Emissione sarà maggiorato del rateo di interesse maturato dalla Data di Godimento alla data di regolamento.

“Responsabile del Collocamento” indica il soggetto, indicato nelle Condizioni Definitive, che coordina il collocamento.

“Soggetti Incaricati del Collocamento” indica i soggetti, indicati nelle Condizioni Definitive.

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA

Si fornisce di seguito una descrizione generale del programma di emissioni di prestiti obbligazionari BPER Banca (il “**Programma**”) di cui alla Nota Informativa che costituisce, unitamente al Documento di Registrazione, il Prospetto di Base.

I termini in maiuscolo non definiti nella presente sezione hanno il significato ad essi attribuito nelle altre sezioni della Nota Informativa e, in particolare, nel Glossario in introduzione al documento.

Relativamente al predetto Programma, il Consiglio di amministrazione della Banca ha determinato l’emissione di prestiti obbligazionari delle seguenti tipologie:

- Obbligazioni a Tasso Fisso;
- Obbligazioni *step up*;
- Obbligazioni *step down*;
- Obbligazioni a tasso variabile
- Obbligazioni *fix to float* (collettivamente, le “**Obbligazioni**”).

In merito alla natura delle Obbligazioni, si precisa che il Prospetto di Base è relativo all’emissione di titoli di debito che danno diritto al rimborso del 100% del loro valore nominale, nonché alla corresponsione di interessi determinati secondo la metodologia di calcolo specifica per ogni tipologia di obbligazioni, fatto salvo il caso di utilizzo del *bail-in*.

In occasione dell’emissione di ogni prestito obbligazionario, l’Emittente predisporrà le relative Condizioni Definitive, secondo il modello riportato nella Nota Informativa, nelle quali saranno descritte le caratteristiche specifiche degli strumenti finanziari. Alle Condizioni Definitive sarà allegata la nota di sintesi relativa alla singola emissione (la “**Nota di Sintesi**”).

La Nota Informativa sarà valida per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di approvazione della stessa.

1. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

1.1. Persone responsabili della Nota Informativa

BPER Banca S.p.A. avente sede legale in Modena, via San Carlo, 8/20, si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati, delle informazioni e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

1.2. Dichiarazione di responsabilità

BPER Banca S.p.A., avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, dichiara che le informazioni contenute nella presente Nota Informativa sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

1.3. Dichiarazioni o relazioni di esperti

La Nota Informativa non contiene dichiarazioni o relazioni rilasciate da esperti.

1.4. Informazioni provenienti da terzi

La Nota Informativa non contiene informazioni provenienti da terzi.

1.5. Dichiarazione dell'Emittente

L'Emittente dichiara che:

- (a) la Nota Informativa è stata approvata dalla CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) in qualità di Autorità Competente, ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129;
- (b) la CONSOB approva tale Nota Informativa solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal Regolamento (UE) 2017/1129;
- (c) tale approvazione non dovrebbe essere considerata un avallo della qualità dei titoli oggetto della Nota Informativa;
- (d) gli investitori dovrebbero valutare in prima persona l'idoneità dell'investimento nei titoli.

2. FATTORI DI RISCHIO

2.1. RISCHI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI

2.1.1. Rischio di credito per il sottoscrittore delle Obbligazioni

Il rischio di credito per il sottoscrittore o acquirente delle Obbligazioni è costituito dal rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere agli obblighi connessi alle Obbligazioni e alle scadenze indicate nelle relative Condizioni Definitive. Al sottoscrittore, quindi, potrebbero non venire corrisposti i flussi di pagamento anche al verificarsi delle condizioni che li determinerebbero.

Sottoscrivendo le Obbligazioni oggetto della Nota Informativa, l'investitore diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza. L'ordinamento giuridico italiano prevede che la liquidazione delle banche in stato di insolvenza si svolga secondo la procedura di liquidazione coatta amministrativa. Si segnala in proposito che l'articolo 91 del TUB prevede che nella liquidazione dell'attivo dell'ente creditizio siano soddisfatti, in via prioritaria, i creditori privilegiati, secondariamente i detentori di depositi presso BPER Banca, successivamente gli obbligazionisti *senior* ed a seguire, ove presenti, i portatori delle obbligazioni subordinate.

Pertanto, in caso di sottoposizione dell'Emittente alla predetta procedura di liquidazione, a far data dalla dichiarazione di insolvenza di BPER Banca, l'investitore perderà il diritto a percepire gli eventuali interessi non corrisposti e il rimborso del capitale investito; inoltre, in esito alla procedura di liquidazione, l'investitore potrebbe subire la perdita parziale ovvero totale del capitale investito. Per tutta la durata delle Obbligazioni ed in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'Emittente, non sarà consentita la compensazione totale o parziale tra il debito dell'Emittente derivante dalle Obbligazioni e qualsiasi credito vantato dall'Emittente nei confronti dei titolari delle Obbligazioni, né le Obbligazioni potranno essere soggette ad accordi o diritti di *netting*.

Si rappresenta infine che non sono previste garanzie per il rimborso delle Obbligazioni né per il pagamento degli interessi. In particolare, le Obbligazioni non beneficiano di alcuna garanzia reale rilasciata dall'Emittente né di garanzie reali o personali prestate da soggetti terzi e non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi relativi alle Obbligazioni sono garantiti soltanto dal patrimonio dell'Emittente.

2.1.2. Rischio connesso all'utilizzo del “*bail-in*”

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (“**Direttiva BRRD**” o “**BRRD**”).

Ai sensi della BRRD, qualora la Banca fosse in dissesto o a rischio di dissesto, coloro che hanno investito in obbligazioni sopporterebbero il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove le autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “*Resolution Authorities*”, di seguito le “**Autorità di Risoluzione**”), al verificarsi di talune condizioni, utilizzino lo strumento del “*bail-in*”, ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale di determinate passività dell'Emittente, nonché di conversione delle stesse in titoli di capitale.

In particolare, con l'applicazione del “*bail-in*”, i Portatori delle Obbligazioni si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente, a condizione che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti.

Nell'applicazione dello strumento del *bail-in*, le Autorità di Risoluzione dovranno procedere (i) alla riduzione delle passività, fino alla concorrenza delle perdite, ovvero, (ii) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, tenendo conto della seguente gerarchia:

- strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (*Common equity Tier 1*);
- strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (*Additional Tier 1 Instruments*);
- strumenti di capitale di classe 2 (*Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli elementi di classe 2;
- debiti chirografari di secondo livello (*Senior non-preferred bond*);
- restanti passività sottoponibili al *bail-in*, nell'ambito delle quali sono incluse anche le obbligazioni *senior* ed i depositi bancari di importo superiore a Euro 100.000.

Nell'ambito delle “restanti passività sottoponibili al *bail-in*”, il *bail-in* riguarderà prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000).

2.1.3. Rischio di cambio

Qualora la valuta di emissione delle Obbligazioni sia diversa dall'Euro, tutti i pagamenti saranno effettuati nella valuta di emissione delle Obbligazioni, la quale potrà anche essere diversa dall'Euro e scelta tra quelle valute la cui parità di cambio viene rilevata con continuità dalle autorità, dagli enti o dagli altri soggetti competenti. Pertanto, qualora tale valuta sia diversa da

quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'Euro per l'investitore italiano), questi, sarà esposto al rischio derivante dalle variazioni del rapporto di cambio tra le valute e deve dunque tenere in considerazione la volatilità di tale rapporto.

Si segnala che il deprezzamento della valuta di emissione delle Obbligazioni rispetto alla valuta di riferimento per l'investitore potrebbe comportare anche la perdita totale del capitale investito, nonché ulteriori perdite in relazione alle cedole attese.

Si precisa infine che potrebbe essere applicato un costo per l'investitore in sede di conversione della Valuta di emissione delle Obbligazioni in Euro ai fini del pagamento degli importi dovuti.

2.1.4. Rischio legato alla facoltà di rimborso anticipato delle Obbligazioni su iniziativa dell'Emittente

Qualora sia prevista la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, l'investitore dovrebbe tener presente che l'obbligazione incorpora una componente derivativa – “Opzione Call” – che il Portatore ha implicitamente venduto all'Emittente.

In caso di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato (“**Opzione Call**”) da parte dell'Emittente, ad una o più date prestabilite, fermo restando l'integrale rimborso del valore nominale dell'obbligazione non sarebbero soddisfatte le attese di rendimento. Inoltre, qualora l'investitore intenda reinvestire il capitale anticipatamente rimborsato, tale reinvestimento potrebbe avvenire a condizioni meno favorevoli rispetto a quelle riconosciute dal prestito.

Inoltre, si precisa che la previsione di una clausola di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, fermo restando il rimborso di un importo pari al valore nominale dell'obbligazione, risulta penalizzante per l'investitore ed incide negativamente sul valore delle Obbligazioni nel mercato secondario.

Si precisa altresì, con riferimento alle Obbligazioni *Step Up*, che l'esercizio da parte dell'Emittente della facoltà di rimborso anticipato delle obbligazioni comporta di conseguenza la rinuncia da parte dell'investitore alle cedole con tasso di interesse più elevato.

Si sottolinea che per le Obbligazioni a Tasso prefissato (Tasso fisso, *Step Up* e *Step Down*) è probabile che l'Emittente eserciti la facoltà di rimborso anticipato, qualora prevista nelle rispettive Condizioni Definitive, in uno scenario di andamento decrescente dei tassi d'interesse di mercato rispetto a quelli riconosciuti dalle Obbligazioni. Al riguardo si evidenzia altresì che l'esercizio del rimborso anticipato delle obbligazioni potrebbe risultare particolarmente conveniente all'Emittente in prossimità delle cedole più elevate previste dalle obbligazioni *Step Up*.

Nel caso di Obbligazioni a Tasso Variabile è probabile che l'Emittente eserciti la facoltà di rimborso anticipato, qualora prevista nelle relative Condizioni Definitive, in uno scenario di andamento crescente dei tassi di mercato che renderebbe maggiormente oneroso il costo del finanziamento connesso alle obbligazioni dell'Emittente.

Si segnala infine che qualora l'Emittente eserciti la facoltà di rimborso anticipato ad una data prevista, il rimborso anticipato del capitale investito avverrà entro il termine di non meno di 15 (quindici) e non più di 32 (trentadue) giorni rispetto alla data di esercizio della facoltà di rimborso anticipato comunicata dall'Emittente. Durante il predetto periodo di tempo, l'Emittente corrisponderà i pagamenti dovuti (interessi e rateo).

2.1.5. Rischio connesso all'aumento dell'inflazione

Nei primi mesi del 2022, lo scoppio e il perdurare della crisi russo-ucraina ed il conseguente acuirsi della crisi energetica e del gas hanno provocato, insieme ad altri fattori, un aumento dell'inflazione in Italia e negli altri paesi dell'Unione Europea.

Gli investitori devono considerare che gli sviluppi di tale fenomeno inflattivo, non prevedibili alla data della Nota Informativa, potrebbero avere un impatto negativo sul rendimento reale delle Obbligazioni, in quanto il valore del rimborso e della remunerazione del relativo capitale sono calcolati in termini nominali e, di conseguenza, non vengono rivalutati in base all'andamento dell'inflazione.

2.1.6. Rischio legato alla facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL

Ove le Condizioni Definitive prevedano la facoltà a favore dell'Emittente di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL, l'Emittente potrebbe rimborsare anticipatamente la totalità delle Obbligazioni. In particolare, tale evento si verifica ove il valore nominale complessivo in circolazione di una serie di Obbligazioni sia escluso, totalmente dalle passività ammissibili disponibili per soddisfare i Requisiti MREL.

Qualora l'Emittente si avvalga di tale facoltà le Obbligazioni saranno rimborsate successivamente alla Comunicazione entro il periodo di tempo corrispondente al Preavviso indicato nelle Condizioni Definitive per un importo pari al valore nominale.

Ove le Obbligazioni debbano essere rimborsate anticipatamente, non vi sarà alcuna garanzia che i Portatori delle Obbligazioni saranno in grado di reinvestire i ricavi del rimborso ad un tasso di interesse pari a quello delle Obbligazioni rimborsate. I potenziali investitori dovrebbero tenere in considerazione il rischio di reinvestimento rispetto ad altri investimenti disponibili in quel determinato momento. Inoltre, un Evento che Esclude la Qualificazione MREL potrebbe determinare la riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni.

L'Emittente potrà comunicare che si avvarrà della facoltà di procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni al verificarsi

di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL, qualora previsto, mediante la Comunicazione che sarà pubblicata sul sito internet dell'Emittente. Questo implica che potrebbe intercorrere un periodo di tempo, non oltre il termine del Preavviso indicato nelle Condizioni Definitive, tra la data di pubblicazione della Comunicazione e la data effettiva dell'esercizio di tale facoltà. Durante il predetto periodo di tempo, l'Emittente corrisponderà i pagamenti dovuti (interessi e rateo) in relazione alle Obbligazioni per le quali l'Emittente ha comunicato di avvalersi della facoltà di esercitare il rimborso anticipato.

Si precisa, altresì, che nel periodo successivo alla Comunicazione e sino alla data di esercizio della facoltà di rimborso anticipato, qualora tale facoltà sia prevista nelle Condizioni Definite, potrebbe determinarsi un impatto negativo sul prezzo dei titoli sul mercato secondario.

2.1.7. Rischio di cambiamento del regime di imposizione fiscale

I redditi derivanti dalle Obbligazioni sono soggetti al regime fiscale vigente di volta in volta. L'investitore potrebbe subire un danno da un eventuale inasprimento del regime fiscale causato da un aumento delle imposte attualmente in essere o dall'introduzione di nuove imposte, che andrebbero a diminuire il rendimento effettivo netto delle Obbligazioni.

2.2. RISCHI RELATIVI AL MANCATO RECUPERO DEL CAPITALE INVESTITO IN CASO DI VENDITA DELLE OBBLIGAZIONI PRIMA DELLA SCADENZA

2.2.1. Rischio di liquidità

È il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere prontamente le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il valore teorico, che potrebbe anche essere inferiore al Prezzo di Emissione delle Obbligazioni.

L'Emittente si impegna a richiedere l'ammissione delle Obbligazioni presso un MTF o un mercato regolamentato. L'ammissione alla negoziazione presso il sistema multilaterale di negoziazione ovvero un mercato regolamentato non costituisce una garanzia di un adeguato livello di liquidità delle Obbligazioni. Gli investitori devono, infatti, considerare che non vi è alcuna garanzia che tale mercato sia un mercato liquido e pertanto il prezzo delle Obbligazioni potrebbe essere condizionato negativamente dalla limitata liquidità degli stessi. Il titolare delle Obbligazioni potrebbe quindi trovarsi nella difficoltà o nell'impossibilità di liquidare il proprio investimento prima della sua naturale scadenza ad un prezzo in linea con il valore teorico, che potrebbe, pertanto, essere anche inferiore al Prezzo di Emissione.

L'Emittente assume l'impegno di operare presso la sede di negoziazione delle Obbligazioni in qualità di *Liquidity Provider* ovvero di nominare a tal fine un altro soggetto. Non vi è certezza che la domanda di ammissione alla negoziazione presso un sistema multilaterale di negoziazione ovvero presso un mercato regolamentato sia accolta per cui nel caso in cui ciò non avvenga non vi sarà una sede di negoziazione multilaterale per i titoli, con la conseguente impossibilità in tal caso da parte degli investitori di vendere i predetti titoli.

L'Emittente non prevede di avvalersi di internalizzatori sistematici per la negoziazione delle proprie Obbligazioni sul mercato secondario.

Infine, nel corso del Periodo di Offerta, l'Emittente potrà procedere, in qualsiasi momento, alla chiusura anticipata dell'Offerta per rilevanti mutamenti di mercato ovvero l'Emittente ritenga non sia più necessario proseguire nel collocamento delle Obbligazioni in relazione ai propri effettivi fabbisogni di raccolta, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione.

Una riduzione dell'ammontare complessivo della quantità di Obbligazioni oggetto di sottoscrizione può avere un impatto negativo sulla liquidità delle Obbligazioni.

2.2.2. Rischio di tasso di mercato

Gli investitori sono esposti al rischio che il valore di mercato delle Obbligazioni vari nel corso della durata delle medesime. Il valore di mercato delle Obbligazioni subisce infatti l'influenza di diversi fattori (quali, esemplificativamente, l'andamento della volatilità dei tassi di interesse, eventi di natura macroeconomica, durata residua delle Obbligazioni, *rating* dell'Emittente e delle Obbligazioni qualora presente), la maggior parte dei quali al di fuori del controllo dell'Emittente. Pertanto, l'investitore deve avere presente che un aumento dei tassi di interesse di mercato può comportare una riduzione del valore di mercato delle Obbligazioni anche al di sotto del relativo valore nominale.

Le fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato si riflettono sui prezzi e quindi sui rendimenti delle Obbligazioni. Si segnala altresì che l'impatto di tali fattori ed in particolare delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo delle Obbligazioni è tanto più accentuato, a parità di condizioni, quanto più lunga è la vita residua del titolo.

Conseguentemente, qualora l'investitore decidesse di vendere le Obbligazioni prima della scadenza del prestito, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera rilevante al Prezzo di Emissione delle stesse per effetto di variazioni nei tassi di mercato e il ricavato dalla vendita delle Obbligazioni potrebbe quindi essere inferiore anche in maniera significativa all'importo inizialmente investito.

Per le Obbligazioni a **Tasso Fisso**, le Obbligazioni **Step Down** (che prevedono cedole a tasso fisso decrescente) e le Obbligazioni

Step Up (che prevedono cedole a tasso fisso crescente), l'investitore deve considerare che le obbligazioni possono subire variazioni di valore in maniera inversa alle variazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari, questo significa che in caso di aumento dei tassi di mercato si verificherà una diminuzione del prezzo del titolo.

Inoltre, con riferimento alle Obbligazioni **Step Up**, che prevedono cedole a tasso fisso crescente, si segnala che il loro valore tende a subire, in caso di variazioni dei tassi di interesse di mercato, fluttuazioni maggiori rispetto al valore dei titoli di pari vita residua con cedole di interesse costanti o decrescenti.

Con riferimento alle Obbligazioni **Fix to Float** l'investitore deve considerare che le fluttuazioni dei tassi di interesse si riflettono sul prezzo delle Obbligazioni in maniera tanto più accentuata quanto più lunga è la durata in cui vengono pagate le cedole fisse.

Il rendimento di tali Obbligazioni per il periodo di tempo in cui vengono riconosciute delle cedole variabili è dipendente dall'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto che può variare nel tempo.

Per le Obbligazioni a **Tasso Variabile** l'investitore deve considerare che il tasso cedolare è determinato con riferimento ad un Parametro di Indicizzazione, per cui non vi è certezza sul livello e sulla dinamica dei tassi applicati. Inoltre, potrebbe determinarsi una diminuzione del valore delle Obbligazioni suindicate qualora il Parametro di Indicizzazione della cedola in scadenza sia stato già rilevato e si verifichi un aumento del medesimo prima della data di pagamento della cedola.

Il rimborso integrale del capitale a scadenza permette all'investitore di poter rientrare in possesso del proprio capitale e ciò indipendentemente dall'andamento dei tassi di mercato.

2.2.3. Rischio connesso alla presenza di commissioni e/o oneri inclusi nel Prezzo di Emissione

Si rappresenta che il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni potrà comprendere commissioni di collocamento e/o altri oneri.

La presenza di tali commissioni e/o oneri comporta un rendimento a scadenza inferiore rispetto a titoli simili (in termini di caratteristiche del titolo e profili di rischio) privi di tali commissioni e inoltre tali commissioni non partecipano alla determinazione del prezzo delle Obbligazioni in caso di successiva negoziazione. Pertanto, se l'investitore vende le Obbligazioni sul mercato secondario (vale a dire anche nel periodo immediatamente successivo alla Data di Emissione), il prezzo di vendita, in ipotesi di invarianza delle condizioni di mercato, sarà scontato delle commissioni e/o oneri incorporati nel Prezzo di Emissione.

Le commissioni di collocamento saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

2.2.4. Rischio relativo alla presenza di commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, per le Obbligazioni potrebbero essere previste, a carico dei sottoscrittori, commissioni e/o spese in aggiunta al Prezzo di Emissione. L'importo di tali commissioni e/o spese incide – riducendo – sul rendimento delle Obbligazioni.

2.2.5. Rischio connesso al deterioramento del merito di credito dell'Emittente

Il rischio è rappresentato dall'eventualità che le Obbligazioni possano deprezzarsi nei seguenti casi: (i) deterioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero (ii) del merito creditizio dello stesso, espresso da un peggioramento del *rating* o dell'*outlook* (parametro che indica la tendenza attesa nel prossimo futuro circa il *rating*) dell'Emittente, oppure (iii) da un peggioramento del *rating* o dell'*outlook* del merito di credito sovrano della Repubblica Italiana che potrebbe ripercuotersi sul *rating* dell'Emittente.

L'Emittente non dispone di un proprio parametro di "*credit default swap*" (indicatore di mercato che rappresenta il merito di credito delle società) per cui i rendimenti stabiliti per le Obbligazioni non risultano calcolati in funzione del merito di credito dell'Emittente come misurato da parametri di mercato quali appunto i "*credit default swap*".

L'investitore può valutare il merito di credito dell'Emittente tenendo conto, fra l'altro, delle variazioni dei *rating* allo stesso attribuiti. In merito, si specifica che ogni cambiamento effettivo o atteso dei *rating* di credito attribuiti all'Emittente può influire sul prezzo di negoziazione delle Obbligazioni.

2.3. RISCHI RELATIVI AL RENDIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

2.3.1. Rischio di indicizzazione

Gli interessi di importo variabile dovuti sulle Obbligazioni a Tasso Variabile nonché sulle obbligazioni *Fix to Float* di propria emissione sono correlati all'andamento del relativo Parametro di Indicizzazione. In particolare, ad una diminuzione del Parametro di Indicizzazione corrisponde una diminuzione del tasso di interesse delle Obbligazioni a Tasso Variabile e *Fix to Float*. È possibile che il Parametro di Indicizzazione possa ridursi fino a zero o al di sotto dello zero; in questo caso l'investitore potrebbe percepire un interesse inferiore o non percepire alcun interesse sull'investimento effettuato. In ogni caso il valore delle cedole non potrà essere inferiore a zero.

Le informazioni relative al Parametro di Indicizzazione utilizzato saranno riportate nelle Condizioni Definitive di ciascuna emissione.

2.3.2. Rischio di disallineamento tra il Parametro di Indicizzazione e la periodicità delle cedole delle Obbligazioni a Tasso Variabile

Nelle Obbligazioni a Tasso Variabile e nelle Obbligazioni *Fix to Float*, il Parametro di Indicizzazione prescelto (ad esempio il Tasso Euribor 3 mesi) potrebbe non corrispondere con la periodicità di pagamento delle cedole (ad esempio annuale). Pertanto, in suddette ipotesi, il rendimento delle Obbligazioni suindicate potrebbe risultare inferiore rispetto a quello corrisposto da un titolo che preveda una durata del parametro di indicizzazione pari o maggiore rispetto alla periodicità delle cedole. Tale disallineamento può quindi incidere negativamente sul rendimento del titolo.

2.3.3. Rischio di eventi di turbativa riguardanti il Parametro di Indicizzazione

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, il verificarsi di eventi di turbativa del Parametro di Indicizzazione potrebbe avere un impatto negativo sull'importo delle cedole indicizzate. Qualora nel corso della vita dell'Obbligazione a Tasso Variabile si dovessero verificare, relativamente al Parametro di Indicizzazione, eventi perturbativi che dovessero rendere temporaneamente indisponibile il valore di detto parametro, per la determinazione delle cedole l'Emittente utilizzerà la prima rilevazione utile immediatamente antecedente la data di rilevazione originariamente prevista. Nel caso di non disponibilità del Parametro di Indicizzazione per più di 10 giorni lavorativi precedenti la data di rilevazione originariamente prevista ovvero nel caso in cui l'indisponibilità del valore del parametro di indicizzazione dovesse verificarsi anche per la successiva cedola, l'Emittente agirà in buona fede secondo la migliore prassi di mercato utilizzando un parametro di indicizzazione alternativo, che secondo la ragionevole opinione dell'Emittente, sia fungibile con il parametro di indicizzazione divenuto temporaneamente indisponibile. In tal caso l'Emittente informerà gli investitori circa il nuovo parametro con una comunicazione disponibile presso la sede legale della banca e le sue dipendenze, nonché sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo <https://istituzionale.bper.it/obbligazioni-certificates-in-offerta-ed-esiti-offerte-concluse-2023/2024>.

2.3.4. Rischio di eventi straordinari riguardanti il Parametro di Indicizzazione

Qualora nel corso della vita dell'Obbligazione a Tasso Variabile si dovessero verificare, relativamente al Parametro di Indicizzazione cui è legato il Prestito Obbligazionario, eventi straordinari, che, a giudizio dell'Emittente, modifichino la struttura o compromettano l'esistenza stessa del parametro l'Emittente agirà in buona fede e secondo gli usi e la migliore prassi di mercato ed effettuerà i calcoli e le valutazioni, ovvero anche la sostituzione del Parametro di Indicizzazione, ritenuti opportuni al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento e mantenere inalterate, nella massima misura possibile, le caratteristiche originarie delle Obbligazioni a Tasso Variabile.

Tuttavia, malgrado gli eventuali interventi posti in essere dall'Emittente, i suddetti eventi straordinari potrebbero avere un impatto negativo sull'importo delle cedole indicizzate per le quali la rilevazione del Parametro di Indicizzazione si collocherebbe successivamente agli eventuali eventi straordinari.

Pertanto sussiste il rischio che malgrado i correttivi apportati dall'Emittente venga a determinarsi un rendimento delle obbligazioni inferiore a quello che avrebbe conseguito l'investitore laddove l'evento straordinario non si fosse verificato.

Si evidenzia altresì che la regolamentazione degli indici usati come indici di riferimento, c.d. "*benchmark*", potrebbe influire negativamente sul valore delle Obbligazioni a Tasso Variabile, il cui Parametro di Indicizzazione sia costituito, come nel caso del tasso Euribor, da un indice di riferimento, ai sensi del Regolamento n. 2016/1011/UE (il "**Benchmark Regulation**") pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 29 giugno 2016, e direttamente applicabile anche in Italia dal 1° gennaio 2018. Il *Benchmark Regulation* concerne la fornitura di indici di riferimento e l'uso di questi all'interno dell'Unione Europea.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 28 del *Benchmark Regulation* potrebbe determinarsi un impatto significativo sul rendimento delle Obbligazioni a Tasso Variabile qualora dovessero verificarsi modifiche all'indice di riferimento utilizzato come sottostante ovvero la cessazione del medesimo.

La Commissione Europea, nel luglio 2020 ha pubblicato una proposta di modifica al *Benchmark Regulation* al fine di introdurre alcune norme volte a gestire un ordinato processo di cessazione di un *benchmark* largamente utilizzato nell'Unione la cui interruzione potrebbe comportare effetti negativi nel funzionamento dei mercati finanziari. In particolare, si affida alla Commissione Europea il compito di indicare un indice sostitutivo del *statutory replacement rate* che possa subentrare per legge come *benchmark* in assenza di diverse soluzioni contrattuali. La modifica al *Benchmark Regulation* è stata pubblicata nel Regolamento (UE) 2021/168 ed è entrata in vigore nel gennaio 2022.

2.3.5. Rischio connesso allo scostamento del rendimento delle obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo governativo

L'investitore potrebbe ottenere un rendimento delle Obbligazioni inferiore a quello ottenibile investendo in un titolo governativo (a parità di durata residua e caratteristiche finanziarie), nonostante la minore rischiosità del titolo governativo rispetto a quella dell'Emittente.

2.3.6. Rischio correlato all'eventuale *spread* negativo applicato al parametro di riferimento

Il rendimento offerto può presentare uno *spread* negativo rispetto al rendimento del parametro di riferimento.

Qualora l'ammontare della cedola venga determinato applicando al Parametro di Indicizzazione uno *spread* negativo, il

rendimento delle Obbligazioni a Tasso Variabile sarà inferiore a quello di un titolo simile legato al parametro previsto senza applicazione di alcuno *spread*. Pertanto, in caso di vendita del titolo l'investitore deve considerare che il prezzo delle Obbligazioni a Tasso Variabile sarà più sensibile alle variazioni dei tassi di interesse.

In ogni caso, l'applicazione dello *spread* sopra citato al Parametro di Indicizzazione non potrà in alcun modo portare ad una cedola negativa.

2.4. RISCHI CONNESSI ALL'OFFERTA PUBBLICA E/O ALLA NEGOZIAZIONE

2.4.1. Rischio connesso all'applicazione di una commissione di negoziazione sul mercato secondario

In caso di vendita delle Obbligazioni sul mercato secondario il prezzo di disinvestimento potrebbe subire una decurtazione a fronte dell'applicazione di una commissione di negoziazione. Qualora noto all'Emittente, l'ammontare dei costi/commissioni di negoziazione sul mercato secondario è indicato nelle Condizioni Definitive. Pertanto, l'investitore deve tener conto che in caso di vendita del titolo prima della scadenza, il valore dell'investimento potrebbe subire una decurtazione per l'applicazione di una commissione di negoziazione prevista per il mercato secondario.

2.4.2. Rischio correlato alla presenza di conflitti di interessi

L'Emittente, in quanto coinvolto a vario titolo nel collocamento e nell'emissione delle Obbligazioni, potrebbe avere rispetto all'operazione di offerta al pubblico delle obbligazioni un interesse proprio, potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore. Di seguito vengono indicati i conflitti di interessi connessi con l'emissione e il collocamento delle Obbligazioni:

a) Coincidenza dell'Emittente con il Responsabile del Collocamento, il Soggetto Incaricato del Collocamento e il Liquidity Provider

L'Emittente può operare anche in qualità di Responsabile del Collocamento, di Soggetto Incaricato del Collocamento e di *Liquidity Provider*. In tali vesti, l'Emittente si troverà in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori in quanto i titoli collocati, e per i quali viene effettuata l'attività di *Liquidity Provider* su mercato secondario, sono titoli di propria emissione.

b) Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo

L'Emittente opera in qualità di Agente di Calcolo. In tale veste, l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori in quanto i titoli su cui opera i calcoli, con particolare riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, sono titoli di propria emissione.

c) Coincidenza delle società del gruppo dell'Emittente con i Soggetti Incaricati del Collocamento

Le società del gruppo dell'Emittente potrebbero operare, se indicato nelle Condizioni Definitive, in qualità di Soggetti Incaricati del Collocamento delle Obbligazioni; in tal caso si potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in ragione degli interessi di gruppo di cui i suddetti soggetti sono portatori.

d) Coincidenza delle società del gruppo dell'Emittente con la controparte di copertura

L'Emittente potrebbe coprire il rischio tasso di interesse stipulando contratti di copertura con società appartenenti al gruppo dell'Emittente; l'appartenenza al medesimo gruppo dell'Emittente delle controparti di copertura potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto, in tal caso, non potrebbe contare sulla copertura dei rischi assunti dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni da parte di un soggetto terzo rispetto al Gruppo BPER.

e) Rischio connesso al fatto che i Soggetti Incaricati del Collocamento possano avere un interesse proprio nell'operazione

I Soggetti Incaricati del Collocamento possono avere un interesse proprio nell'operazione, in quanto potrebbero ricevere commissioni diverse dalle commissioni normalmente percepite per il servizio reso (ad es. commissioni di collocamento), secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

f) Rischio di operatività sulle Obbligazioni

L'Emittente potrebbe trovarsi ad operare in contropartita diretta sulle proprie Obbligazioni nel caso in cui la negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e/o su un mercato regolamentato delle Obbligazioni non fosse disponibile per qualsivoglia ragione. In tale ipotesi, l'Emittente si troverà in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori in quanto determinerebbe il prezzo di negoziazione.

Tutte le attività sopra indicate possono dare luogo a situazioni di conflitto d'interesse in quanto potenzialmente idonee ad incidere sul valore delle Obbligazioni.

Resta fermo che eventuali ulteriori conflitti di interesse diversi da quelli descritti nella Nota Informativa, che dovessero sussistere in prossimità dell'inizio del Periodo di Offerta delle Obbligazioni, saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

2.4.3. Rischio di revoca o ritiro dell'offerta

Qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data di chiusura dell'Offerta o della Data di Emissione delle Obbligazioni, si verificassero condizioni sfavorevoli di mercato o venissero meno le ragioni di convenienza dell'Offerta o al ricorrere di circostanze straordinarie, o eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente o accadimenti di rilievo relativi al contesto economico o ai mercati finanziari che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'Offerta ovvero qualora non si dovesse addivenire alla stipula del contratto di collocamento relativo alla singola offerta, l'Emittente può decidere di ritirare ovvero di revocare non dando inizio alla singola offerta.

In tal caso le domande di adesione saranno considerate nulle ed inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, anche in relazione alle Obbligazioni eventualmente già prenotate.

Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di procedere alla revoca o al ritiro dell'offerta durante il periodo di offerta l'investitore deve tenere presente che tale circostanza non consentirebbe di beneficiare degli interessi che avrebbe potuto vedersi riconoscere effettuando un diverso investimento.

La Banca ne darà comunicazione tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente <https://istituzionale.bper.it/obbligazioni-certificates-in-offerta-ed-esiti-offerte-concluse-2023/2024>. Copia dell'avviso sarà contestualmente trasmessa alla CONSOB.

3. INFORMAZIONI ESSENZIALI

3.1. Interessi di persone fisiche o giuridiche partecipanti all'emissione

L'Emittente, coinvolto a vario titolo nell'emissione e nel collocamento delle Obbligazioni, potrebbe avere rispetto all'Offerta un interesse proprio potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore.

Di seguito vengono descritti i conflitti di interesse connessi all'emissione e al collocamento delle Obbligazioni:

a) Coincidenza dell'Emittente con il Responsabile del Collocamento, Soggetto Incaricato del Collocamento e il Liquidity Provider

L'Emittente può operare anche in qualità di Responsabile del Collocamento, di Soggetto Incaricato del Collocamento e di *Liquidity Provider*. In tali vesti, l'Emittente si troverà in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori in quanto i titoli collocati sono titoli, e per i quali viene effettuata l'attività di *Liquidity Provider* su mercato secondario, di propria emissione.

b) Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo

L'Emittente opera in qualità di Agente di Calcolo. In tale veste, l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori in quanto i titoli su cui opera i calcoli, con particolare riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, sono titoli di propria emissione.

c) Coincidenza delle società del gruppo dell'Emittente con i Soggetti Incaricati del Collocamento

Le società del gruppo dell'Emittente potrebbero operare in qualità di Soggetti Incaricati del Collocamento delle Obbligazioni; in tal caso si potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in ragione degli interessi di gruppo di cui i suddetti soggetti sono portatori.

d) Coincidenza delle società del gruppo dell'Emittente con la controparte di copertura

L'Emittente potrebbe coprire il rischio tasso di interesse stipulando contratti di copertura con società appartenenti al gruppo dell'Emittente; l'appartenenza al medesimo gruppo dell'Emittente delle controparti di copertura potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto, in tal caso, non potrebbe contare sulla copertura dei rischi assunti dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni da parte di un soggetto terzo rispetto al Gruppo BPER.

e) Rischio connesso al fatto che i Soggetti Incaricati del Collocamento possano avere un interesse proprio nell'operazione

I Soggetti Incaricati del Collocamento possono avere un interesse proprio nell'operazione, in quanto potrebbero ricevere commissioni diverse dalle commissioni normalmente percepite per il servizio reso (ad es. commissioni di collocamento), secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

f) Rischio di operatività sulle Obbligazioni

L'Emittente potrebbe trovarsi ad operare in contropartita diretta sulle proprie Obbligazioni nel caso in cui la negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e/o su un mercato regolamentato delle Obbligazioni non fosse disponibile per qualsivoglia ragione. In tale ipotesi, l'Emittente si troverà in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori in quanto determinerebbe il prezzo di negoziazione.

Per maggiori informazioni, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.3 della Nota Informativa.

Tutte le attività sopra indicate possono dare luogo a situazioni di conflitto di interesse in quanto potenzialmente idonee ad incidere sul valore delle Obbligazioni.

Resta fermo che eventuali ulteriori conflitti di interesse diversi da quelli descritti nella Nota Informativa, che dovessero sussistere in prossimità dell'inizio del Periodo di Offerta delle Obbligazioni, saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

3.2. Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

I proventi netti derivanti dall'offerta per la sottoscrizione/acquisto delle Obbligazioni descritte nella presente Nota Informativa saranno utilizzati dall'Emittente per le finalità previste nel proprio oggetto sociale, nonché per la copertura degli obblighi nascenti dalle Obbligazioni.

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI DA OFFRIRE

I termini in maiuscolo non definiti nella presente sezione hanno il significato agli stessi attribuito nel Glossario riportato nella parte introduttiva della Nota Informativa ovvero in altre sezioni della Nota Informativa.

4.1. Descrizione del tipo e della classe delle Obbligazioni

Di seguito si riportano le caratteristiche sintetiche degli strumenti finanziari oggetto del Programma. Le Obbligazioni prevedono il rimborso alla scadenza del 100% del Valore nominale, ovvero ad una o più date antecedenti, qualora sia prevista la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, fatto salvo quanto previsto in caso di utilizzo del *bail-in* per il quale si rinvia al successivo Paragrafo 4.6 della Nota Informativa.

OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO

Le Obbligazioni a Tasso Fisso sono titoli di debito che prevedono il rimborso del 100% del valore nominale. Le Obbligazioni danno inoltre diritto al pagamento posticipato di cedole periodiche fisse, il cui ammontare è determinato in ragione di un tasso di interesse costante lungo tutta la durata del prestito, che verrà indicato nelle Condizioni Definitive di ogni emissione.

OBBLIGAZIONI STEP UP

Le Obbligazioni a tasso fisso *Step Up* sono titoli di debito che prevedono il rimborso del 100% del valore nominale. Le Obbligazioni danno inoltre diritto al pagamento posticipato di Cedole periodiche predeterminate a tasso fisso crescente (*step up*), il cui ammontare è indicato nelle Condizioni Definitive di ogni emissione.

OBBLIGAZIONI STEP DOWN

Le Obbligazioni a tasso fisso *Step Down* sono titoli di debito che prevedono il rimborso del 100% del valore nominale. Le Obbligazioni danno inoltre diritto al pagamento posticipato di cedole periodiche predeterminate a tasso fisso decrescente (*step down*), il cui ammontare è indicato nelle Condizioni Definitive di ogni emissione.

OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE

Le Obbligazioni a Tasso Variabile sono titoli di debito che prevedono il rimborso del 100% del valore nominale. Le Obbligazioni danno inoltre diritto al pagamento di cedole posticipate periodiche, il cui ammontare è determinato in ragione dell'andamento del tasso Euribor o del parametro di indicizzazione prescelto, che potrà essere maggiorato o diminuito di uno *spread*, espresso in punti base (*basis points*). L'Emittente potrà prefissare il valore della prima cedola, in misura indipendente dal parametro di indicizzazione, la cui entità sarà indicata su base nominale annua lorda nelle Condizioni Definitive del prestito.

OBBLIGAZIONI FIX TO FLOAT

Le Obbligazioni a Fix to Float sono titoli di debito che prevedono il rimborso del 100% del valore nominale. Le Obbligazioni danno inoltre diritto al pagamento inizialmente di cedole posticipate periodiche fisse, successivamente di cedole posticipate periodiche variabili il cui ammontare è determinato in ragione dell'andamento del parametro di indicizzazione prescelto, che potrà essere maggiorato o diminuito di uno *spread*, espresso in punti base (*basis points*).

Il codice ISIN relativo a ciascuna emissione sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive.

4.2. Legislazione in base alla quale le Obbligazioni sono state emesse. Risoluzione delle controversie

Le Obbligazioni ed i diritti e gli obblighi da essi derivanti sono regolati dalla legge italiana.

Per eventuali contestazioni, l'investitore ha diritto di rivolgersi all'ufficio reclami, istituito presso la Direzione Generale della Banca. Il reclamo deve essere formulato per iscritto e trasmesso mediante lettera o in via informatica, ovvero consegnato allo sportello presso cui è intrattenuto il rapporto; l'attività di gestione del reclamo è gratuita, fatte salve le spese normalmente connesse al mezzo di comunicazione adottato. La Banca si pronuncia sul reclamo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del medesimo e indica, in caso di accoglimento, le iniziative che si impegna ad assumere e i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate. Se il reclamo è ritenuto infondato, la Banca fornisce un'illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto.

Qualora l'investitore classificato quale cliente al dettaglio (diverso cioè dalla controparte qualificata e dal cliente professionale) sia rimasto insoddisfatto o siano decorsi più di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del reclamo senza che la Banca abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni, e sempre che non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo stesso, può proporre ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("ACF").

Rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie:

- relative alla violazione da parte della Banca degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D. Lgs. 58/98 (TUF), incluse le controversie transfrontaliere e quelle oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013;

- inerenti richieste di risarcimento di danni che siano conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento o della violazione dei predetti obblighi e aventi esclusivamente natura patrimoniale;
- che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo non superiore a Euro 500.000.

Il ricorso all'ACF può essere proposto:

- esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore;
- quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso, non sono pendenti, anche su iniziativa della Banca a cui l'investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile. La guida concernente l'accesso all'ACF è a disposizione del cliente sul sito internet della Banca e sul sito internet dell'ACF all'indirizzo www.acf.consob.it.

L'investitore può adire, altresì, altre procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione, qualora l'investitore intenda esercitare in giudizio un'azione, dovrà preventivamente esperire il procedimento di mediazione, rivolgendosi a uno degli organismi di mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, il quale si avvale di mediatori indipendenti, o dovrà preventivamente proporre ricorso all'ACF.

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra l'investitore e la Banca, il foro competente in via esclusiva per le azioni promosse dall'investitore è il foro del luogo in cui si trova la sede legale della Banca. La Banca ha invece facoltà di agire nei confronti dell'investitore, a sua scelta, oltre che presso il foro dove la Banca ha la propria sede legale, anche in uno qualunque dei fori previsti dalla legge. Qualora l'investitore rivesta la qualifica di consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), il foro competente risulta essere quello nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza o domicilio elettivo dell'investitore.

Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, così come modificato, o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli stati degli Stati Uniti d'America. Né la *Securities and Exchange Commission* né altra autorità di vigilanza negli Stati Uniti d'America ha approvato o negato l'approvazione ai Certificati di cui ai presenti Termini e Condizioni.

4.3. Forma delle Obbligazioni e soggetto incaricato della gestione dei registri

Le Obbligazioni sono strumenti finanziari al portatore interamente ed esclusivamente ammessi in gestione accentrata presso Euronext Securities Milan ("**Euronext Securities**"), con sede in Piazza degli Affari 6, 20123 Milano, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 83-bis e ss. del TUF, dal Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998 e del provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 13 agosto 2018 e successive modificazioni e integrazioni.

Sino a quando le Obbligazioni saranno gestite nel predetto regime di dematerializzazione, il trasferimento delle stesse e l'esercizio dei diritti ad esse connessi potranno avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Euronext Securities. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente ad Euronext Securities, sul quale le Obbligazioni risultano essere accreditate, ne sarà considerato il Portatore e, di conseguenza, è soggetto autorizzato ad esercitare i diritti ad esse collegati.

Salvo quanto previsto all'articolo 83-sexies del TUF (*Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del diritto di voto*), la legittimazione all'esercizio dei diritti relativi alle Obbligazioni è attestata dall'esibizione di certificazioni o da comunicazioni all'emittente, rilasciate o effettuate dagli intermediari, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile.

Sono a carico dei Portatori ogni imposta e tassa, presente o futura, che per legge sia applicabile o dovesse essere applicabile alle Obbligazioni o ai quali dovessero comunque essere soggette le Obbligazioni e/o i relativi proventi.

4.4. Ammontare Totale dell'Offerta

L'ammontare totale delle Obbligazioni offerte (l'"**Ammontare Totale**") sarà indicato nelle Condizioni Definitive che saranno rese pubbliche entro l'inizio del Periodo di Offerta, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo <https://istituzionale.bper.it/obbligazioni-certificates-in-offerta-ed-esiti-offerte-concluse-2023/2024> e contestualmente saranno depositate presso la CONSOB.

Le Condizioni Definitive saranno inoltre messe a disposizione presso la sede legale dell’Emittente in via San Carlo 8/20, Modena (MO), e le sue dipendenze.

L’Emittente si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di aumentare l’Ammontare Totale del singolo prestito obbligazionario, dandone comunicazione mediante avviso che sarà pubblicato sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo <https://istituzionale.bper.it/obbligazioni-certificates-in-offerta-ed-esiti-offerte-concluse-2023/2024> e contestualmente trasmesso alla CONSOB.

L’Emittente procederà all’emissione anche nell’ipotesi in cui non sia sottoscritto l’Ammontare Totale oggetto dell’Offerta.

4.5. Valuta di emissione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni sono denominate in Euro ovvero nella diversa valuta indicata nelle Condizioni Definitive purché si tratti di una valuta avente corso legale in uno Stato dell’Unione Europea, ovvero dell’OCSE, liberamente trasferibile e convertibile in Euro.

Nel caso di emissioni di Obbligazioni in una valuta diversa dall’Euro l’investitore deve tenere presente che l’acquisto di tale tipologia di titoli presenta, oltre alla rischiosità connessa alle Obbligazioni stesse, anche un rischio di cambio autonomo in ragione delle possibili variazioni dei tassi di cambio della valuta di denominazione rispetto all’Euro.

Per le obbligazioni denominate in valuta diversa dall’Euro, la determinazione del cambio applicato alla negoziazione di strumenti finanziari in divisa e ai relativi eventi amministrativi (pagamento dividendi, cedole e rimborsi) prevedono che il tasso di cambio venga rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la valuta di regolamento dell’operazione o dell’evento amministrativo, determinato sulla base delle quotazioni del mercato dei cambi rilevate alle ore 17. A tale valore così rilevato potrà essere applicato uno *spread* in aumento del tasso di cambio che implicherà dei costi per l’investitore in fase di conversione della valuta delle Obbligazioni in Euro.

La valuta di denominazione delle Obbligazioni sarà scelta tra quelle valute la cui parità di cambio viene rilevata con continuità dalle autorità, dagli enti o dagli altri soggetti competenti.

4.6. Ranking delle Obbligazioni

I diritti connessi alle Obbligazioni costituiscono un’obbligazione contrattuale diretta, chirografaria e non subordinata dell’Emittente.

Nell’ipotesi di applicazione del “*bail-in*”, il medesimo sarà attuato, con l’effetto di determinare la riduzione, l’azzeramento ovvero la conversione delle passività (tra cui le Obbligazioni) in capitale dell’Emittente, a partire dal Capitale di Classe 1 o “Tier 1” e dal Capitale di Classe 2 o “Tier II” e, a seguire verso il basso, interesserà le ulteriori passività rappresentate nella tabella sottostante.

Capitale di Classe 1 o “Tier I” “Capitale primario di Classe 1” (<i>Common Equity Tier I</i>) ivi incluse le azioni “Capitale aggiuntivo di Classe 1” (<i>Additional Tier I</i>)	Fondi propri
Capitale di Classe 2 o “Tier II” ivi incluse le obbligazioni subordinate (non assistite da privilegio o da garanzia)	
Debiti subordinati diversi dal capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2	
Debiti chirografari di secondo livello	
Debiti “Ordinari” Restanti passività ivi inclusi i prestiti obbligazionari non subordinati (<i>senior</i>) non assistiti da garanzie	
Depositi di importo superiore a € 100.000 per depositante	

Si evidenzia inoltre che, in caso di liquidazione coatta amministrativa, l'articolo 91 del TUB prevede che nella liquidazione dell'attivo dell'ente creditizio siano soddisfatti, in via prioritaria, i creditori privilegiati, secondariamente i detentori di depositi presso BPER Banca e successivamente gli obbligazionisti *senior* e, a seguire, i portatori delle obbligazioni subordinate.

4.7. Descrizione dei diritti connessi alle Obbligazioni e procedura per il loro esercizio

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria, e quindi il diritto alla percezione delle cedole alle date di pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale alla data di scadenza prevista dalle Condizioni Definitive salvo quanto previsto dalla Direttiva BRRD, come di seguito rappresentato.

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva BRRD individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità di Risoluzione possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto, al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti.

Tra gli strumenti di risoluzione è previsto il c.d. "*bail-in*" i.e. il potere in capo alle Autorità di Risoluzione di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale, delle Obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "*bail-in*", gli obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Le Autorità di Risoluzione avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle stesse, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

In data 12 dicembre 2017 è stata emanata la Direttiva (UE) 2017/2399 che ha modificato la BRRD relativamente all'art. 108 "Trattamento nella gerarchia relativa alla procedura di insolvenza". La modifica è stata recepita in Italia con Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, la quale ha introdotto nel Testo Unico Bancario l'art. 12-bis istitutivo degli strumenti chirografari di secondo livello (c.d. *senior non preferred*). La medesima Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ha disposto che tali strumenti possono essere oggetto di collocamento rivolto ai soli investitori qualificati ed il loro valore nominale unitario è pari ad almeno 250.000 euro. L'art. 1, della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 è stato successivamente abrogato dall'art. 5, del Decreto Legislativo n. 193 dell'8 novembre 2021, il cui art. 2 ha introdotto nel Testo Unico Bancario il nuovo articolo 12-ter, il quale ad oggi individua il valore nominale unitario minimo degli strumenti di debito chirografario di secondo livello emessi da una banca in 150.000 euro.

Nell'applicazione dello strumento del "*bail-in*", le Autorità di Risoluzione dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

- 1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:
 - degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
 - degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
 - degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
 - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
 - dei debiti chirografari di secondo livello (obbligazioni *senior non-preferred*);
 - delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*) non assistite da garanzie.
- 2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:
 - degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
 - degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
 - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
 - dei debiti chirografari di secondo livello (obbligazioni *senior non-preferred*);
 - delle restanti passività sottoponibili al *bail-in*, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*) non assistite da garanzie.

Pertanto, in base alla disciplina sul *bail-in*, il medesimo riguarderà prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000).

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività sottoponibili al *bail-in*", restando escluse dall'ambito di applicazione del "*bail-in*", alcune categorie di passività, tra cui i depositi fino a Euro 100.000 per depositante (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come "*passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con*

trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto”, comprendenti, ai sensi dell’art. 49 del citato D. Lgs. n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui Titolo I-bis della L. n. 130/99, come modificata dal D. Lgs. 5 novembre 2021, n. 190.

Il “*bail-in*” potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla BRRD quali: (i) vendita dell’attività di impresa senza il preventivo consenso degli azionisti; (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte; (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell’attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente e Obbligazionista (con sostituzione dell’originario debitore, ossia l’Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest’ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell’originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per gli Obbligazionisti.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato il “*bail-in*”, l’Autorità potrà escludere, integralmente o parzialmente, talune passività dall’applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione, allorché: (a) non è possibile sottoporre a “*bail-in*” tale passività entro un tempo ragionevole; (b) l’esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali nonché per evitare di provocare un ampio contagio, pregiudicando il funzionamento dei mercati finanziari, ivi incluse le infrastrutture di tali mercati; (c) l’applicazione dello strumento del “*bail-in*” a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal “*bail-in*”.

I portatori delle Obbligazioni potranno esercitare i loro diritti – sui quali non incide alcuna limitazione, condizione o gravame – tramite l’intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate in regime di dematerializzazione.

Tutte le comunicazioni agli obbligazionisti concernenti le Obbligazioni saranno effettuate, salvo diversa disposizione normativa, mediante avviso pubblicato secondo le disposizioni di legge applicabili e comunque sul sito internet dell’Emittente.

4.8. Disposizioni relative agli interessi da pagare

a) Tasso di interesse nominale

Le Obbligazioni oggetto della Nota Informativa corrisponderanno posticipatamente agli investitori, per tutta la durata del Prestito, cedole periodiche pagabili con frequenza trimestrale, semestrale, annuale – come indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive – a ciascuna data di pagamento, il cui importo verrà calcolato secondo le modalità di seguito elencate.

OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO

Dalla Data di Godimento, le Obbligazioni a Tasso Fisso sono fruttifere di interessi il cui importo è calcolato applicando al valore nominale un tasso d’interesse fisso annuo indicato nelle relative Condizioni Definitive.

OBBLIGAZIONI STEP DOWN

Dalla Data di Godimento, le Obbligazioni a Tasso Fisso *Step Down* sono fruttifere di interessi il cui importo è calcolato applicando al valore nominale un tasso d’interesse fisso annuo decrescente (*step down*) indicato nelle relative Condizioni Definitive.

OBBLIGAZIONI STEP UP

Dalla Data di Godimento, le Obbligazioni a Tasso Fisso *Step Up* sono fruttifere di interessi il cui importo è calcolato applicando al valore nominale un tasso d’interesse fisso annuo crescente (*step up*) indicato nelle relative Condizioni Definitive.

OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE

Dalla Data di Godimento, le Obbligazioni a Tasso Variabile sono fruttifere di interessi il cui importo è calcolato applicando al valore nominale un tasso d’interesse variabile legato all’andamento del parametro di indicizzazione prescelto rilevato quattro giorni lavorativi antecedenti alla data di godimento di ciascuna cedola. Il parametro di indicizzazione prescelto potrà essere maggiorato o diminuito di uno *spread*. L’Emittente potrà prefissare il valore della prima cedola in misura indipendente dal Parametro di Indicizzazione.

Il Parametro di Indicizzazione, l’eventuale *spread*, l’eventuale ammontare della prima Cedola prefissata saranno indicati nelle Condizioni Definitive per ciascuna emissione.

OBBLIGAZIONI FIX TO FLOAT

Dalla Data di Godimento, le Obbligazioni *Fix to Float* sono fruttifere di interessi il cui importo inizialmente è calcolato applicando al valore nominale un tasso d’interesse fisso annuo, successivamente è calcolato applicando al valore nominale un tasso d’interesse variabile legato all’andamento del parametro di indicizzazione prescelto rilevato quattro giorni lavorativi

antecedenti alla data di godimento di ciascuna cedola. Il parametro di indicizzazione prescelto potrà essere maggiorato o diminuito di uno *spread*, e indicato nelle relative Condizioni Definitive.

Il Parametro di Indicizzazione, l'eventuale *spread*, l'eventuale ammontare della prima Cedola prefissata saranno indicati nelle Condizioni Definitive per ciascuna emissione.

Non è previsto un limite massimo di *spread*. In caso fosse utilizzato uno *spread* negativo, il valore delle cedole del Prestito Obbligazionario sarà inferiore al parametro di riferimento prescelto all'atto dell'emissione. In ogni caso il valore delle cedole non potrà essere inferiore a zero.

b) Disposizioni relative agli interessi da pagare

Di seguito vengono descritti i metodi di calcolo degli interessi per tipologia di strumento.

Le Obbligazioni corrisponderanno ai portatori delle cedole posticipate periodiche, calcolate applicando al Valore Nominale un tasso di interesse, secondo quanto stabilito nelle Condizioni Definitive riferite a ciascuna Emissione.

Qualora il giorno di pagamento degli interessi coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti verranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi. Si farà riferimento alla convezione e al calendario di seguito indicati.

Le cedole saranno calcolate secondo la convenzione *act/act*. Il calcolo delle cedole annuali, semestrali e trimestrali verrà effettuato secondo le formule di seguito specificate suddivise per tipologia di Obbligazioni.

OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO:

per le cedole annuali: $I = C \times R$

per le cedole semestrali: $I = C \times (R/2)$

per le cedole trimestrali: $I = C \times (R/4)$

dove:

I = interessi

C = valore nominale unitario

R = tasso annuo percentuale lordo

OBBLIGAZIONI STEP UP:

per le cedole annuali: $I = C \times R$

per le cedole semestrali: $I = C \times (R/2)$

per le cedole trimestrali: $I = C \times (R/4)$

dove:

I = interessi

C = valore nominale unitario

R = tasso annuo percentuale lordo fisso crescente che sarà indicato nelle Condizioni Definitive con riferimento al relativo periodo di applicazione

OBBLIGAZIONI STEP DOWN:

per le cedole annuali: $I = C \times R$

per le cedole semestrali: $I = C \times (R/2)$

per le cedole trimestrali: $I = C \times (R/4)$

dove:

I = interessi

C = valore nominale unitario

R = tasso annuo percentuale lordo fisso decrescente che sarà indicato nelle Condizioni Definitive con riferimento al relativo periodo di applicazione

OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE:

per le cedole annuali: $I = C \times (PI \pm \text{spread})$

per le cedole semestrali: $I = C \times (PI \pm \text{spread})/2$

per le cedole trimestrali: $I = C \times (PI \pm \text{spread})/4$

dove:

I = interessi

C = valore nominale unitario

PI = parametro di indicizzazione

Spread = maggiorazione o diminuzione del parametro di indicizzazione espresso in punti base (*basis points*)

- arrotondamento del Tasso di interesse: il terzo decimale sarà arrotondato allo 0,01 più vicino.

OBBLIGAZIONI FIX TO FLOAT:

inizialmente

per le cedole annuali: $I = C \times R$

per le cedole semestrali: $I = C \times (R/2)$

per le cedole trimestrali: $I = C \times (R/4)$

dove:

I = interessi

C = valore nominale unitario

R = tasso annuo percentuale lordo

successivamente

per le cedole annuali: $I = C \times (PI \pm \text{spread})$

per le cedole semestrali: $I = C \times (PI \pm \text{spread})/2$

per le cedole trimestrali: $I = C \times (PI \pm \text{spread})/4$

dove:

I = interessi

C = valore nominale unitario

PI = parametro di indicizzazione

Spread = maggiorazione o diminuzione del parametro di indicizzazione espresso in punti base (*basis points*)

- arrotondamento del Tasso di interesse: il terzo decimale sarà arrotondato allo 0,01 più vicino.

Il tasso della prima cedola potrà essere fissato dall'Emittente in misura indipendente dal valore del parametro di indicizzazione.

Qualora il giorno di rimborso del prestito coincida con un giorno non lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi. Si farà riferimento alla convezione e al calendario di seguito riportati.

Con riferimento a tutte le tipologie di obbligazioni oggetto della Nota Informativa, gli interessi saranno determinati applicando la convenzione di calcolo "*Following Business Day Convention Unadjusted*" con base di calcolo "*actual/actual*". Per i pagamenti l'Emittente utilizzerà il calendario "Target";

"Following Business Day Convention", indica la convenzione di calcolo in base alla quale, qualora una data di pagamento degli interessi cada in un giorno che non è un giorno lavorativo, tale data sarà posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

"Unadjusted" significa che, al variare della data di pagamento degli interessi in base alla convenzione di calcolo, non sarà conseguentemente modificata la durata del relativo periodo di decorrenza ai fini del computo degli interessi.

"Actual-Actual" è un metodo per il calcolo degli interessi su un credito, in cui per la misura del tempo è prevista una frazione con al numeratore il numero di giorni effettivi su cui l'interesse si applica e al denominatore il numero dei giorni effettivi

dell'anno (365 giorni, oppure 366 se bisestile) o del periodo di cedola.

Il “**Target**” è il calendario che definisce i giorni festivi nel sistema TARGET2, ossia il sistema di pagamenti *trans european automated real time gross settlement express transfer*, sistema dei pagamenti utilizzato nell'ambito dell'Unione Monetaria Europea composto da meccanismi di regolamento lordo in tempo reale che utilizza una piattaforma unica condivisa avviata il 19 novembre 2007.

c) Data di godimento degli interessi

La data a partire dalla quale le Obbligazioni matureranno gli interessi (Data di Godimento) sarà indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

d) Data di scadenza degli interessi

La Data di Scadenza degli interessi sarà indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

e) Termine di prescrizione degli interessi e del capitale

I diritti degli obbligazionisti si estinguono, a favore dell'Emittente, riguardo gli interessi decorsi cinque anni dalla scadenza delle cedole, relativamente al capitale decorsi dieci anni dalla scadenza delle Obbligazioni.

Per le Obbligazioni a Tasso Variabile e per le Obbligazioni *Fix to Float*:

a) Dichiarazione del tipo di sottostante

Il parametro di riferimento per la determinazione delle cedole relative alle emissioni obbligazionarie a Tasso Variabile e delle Obbligazioni *Fix to Float* potrà essere uno tra i seguenti parametri:

- il rendimento BOT;
- il tasso Euribor su base 360 a uno, tre, sei oppure dodici mesi;
- la media mensile del EURIBOR mensile, trimestrale, semestrale oppure annuale;
- il Rendistato;
- il tasso BCE;
- il tasso swap e
- il tasso CMS.

b) Descrizione del sottostante sul quale è basato il tasso

Il Parametro di Indicizzazione, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, sarà costituito da uno dei seguenti parametri:

- il rendimento BOT (con scadenza trimestrale, semestrale e annuale): il rendimento semplice lordo del BOT relativo all'asta effettuata il mese solare, di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive, antecedente l'inizio del periodo di godimento di ciascuna cedola (il “Rendimento dei BOT”). Il Rendimento dei BOT emessi in asta è reperibile sui principali quotidiani finanziari; nonché sul sito www.dt.tesoro.it oppure www.bancaditalia.it. Il Rendimento del BOT eventualmente scelto come parametro di indicizzazione potrà essere il rendimento d'asta del BOT a tre, sei o dodici mesi, così come indicato nelle Condizioni Definitive;
- EURIBOR su base 360 a uno, tre, sei oppure dodici mesi;
- la media mensile dell'EURIBOR mensile, trimestrale, semestrale o annuale;
- Rendistato;
- il tasso swap (ricomprendendo in tale categoria i tassi swap a breve o medio-lungo termine relativi a valute degli Stati OCSE);
- il tasso BCE (tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale): è il tasso di interesse corrisposto dalle banche quando assumono prestiti dalla BCE overnight (“*overnight*” significa che lo scambio di fondi è effettuato nella giornata di negoziazione con rientro nella giornata lavorativa successiva). Il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale è uno dei tre tassi di riferimento che la BCE fissa ogni sei settimane nel quadro della sua azione tesa a mantenere stabili i prezzi nell'area dell'euro; e
- il tasso CMS, (*i.e. constant maturity swap*), ossia un contratto swap che contrappone un tasso a breve termine a uno a medio-lungo termine, sia una particolare categoria di obbligazioni strutturate indicizzate a un tasso a medio-lungo termine.

Tenuto conto che il parametro di indicizzazione rappresenta un indice di riferimento come definito dal *Benchmark Regulation*, le Condizioni Definitive forniranno le informazioni di cui all'Articolo 29.2 del *Benchmark Regulation*. In particolare, le Condizioni Definitive indicheranno se l'Amministratore del Parametro di Indicizzazione è incluso nel registro di cui all'Articolo 36 del *Benchmark Regulation*.

c) *Metodo utilizzato per correlare il tasso con il sottostante*

Dalla data di godimento, le obbligazioni a Tasso Variabile sono fruttifere di interessi il cui importo è calcolato applicando al valore nominale un tasso d'interesse variabile legato all'andamento del parametro di indicizzazione prescelto rilevato quattro giorni lavorativi antecedenti alla Data di Godimento di ciascuna cedola. Il Parametro di Indicizzazione prescelto potrà essere maggiorato o diminuito di uno *spread*.

d) *Informazioni sul rendimento passato e futuro del sottostante e sulla sua volatilità*

Informazioni e maggiori dettagli sull'andamento passato e futuro del sottostante e sulla sua volatilità possono essere ottenuti, con relativo pagamento da parte dell'investitore del servizio fornito, mediante i più diffusi *Information Provider* come Refinitiv o Bloomberg o in alternativa accedendo direttamente ai siti ufficiali del sottostante.

e) *Eventuali fatti perturbativi del mercato o della liquidazione aventi un'incidenza sul sottostante*

Qualora nel corso della vita dell'Obbligazione a Tasso Variabile e *Fix to Float* si dovessero verificare, relativamente al Parametro di Indicizzazione, eventi perturbativi che dovessero rendere temporaneamente indisponibile il valore di detto parametro, per la determinazione delle cedole l'Emittente utilizzerà la prima rilevazione utile immediatamente antecedente la data di rilevazione originariamente prevista.

f) *Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi incidenza su sottostante*

Nel caso di non disponibilità del Parametro di Indicizzazione per più di 10 giorni lavorativi precedenti la data di rilevazione originariamente prevista ovvero nel caso in cui l'indisponibilità del valore del parametro di indicizzazione dovesse verificarsi anche per la successiva cedola, l'Emittente agirà in buona fede secondo la migliore prassi di mercato utilizzando un parametro di indicizzazione alternativo, che secondo la ragionevole opinione dell'Emittente, sia fungibile con il parametro di indicizzazione divenuto temporaneamente indisponibile. In tal caso l'Emittente informerà gli investitori circa il nuovo parametro con una comunicazione disponibile presso la sede legale della banca e le sue dipendenze, nonché sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo <https://istituzionale.bper.it/obbligazioni-certificates-in-offerta-ed-esiti-offerte-concluse-2023/2024>.

Modifica della struttura o soppressione del parametro di indicizzazione

Con riferimento al parametro di indicizzazione, in caso di modifiche nella struttura ovvero ove il parametro di indicizzazione venisse soppresso, l'Agente di Calcolo agirà in buona fede e secondo la migliore prassi di mercato ed effettuerà i calcoli e le valutazioni, ovvero anche la sostituzione del Parametro di Indicizzazione, ritenuti opportuni al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento e mantenere inalterate, nella massima misura possibile, le caratteristiche originarie delle Obbligazioni a Tasso Variabile.

g) *Nome del responsabile del calcolo*

Il responsabile del calcolo degli interessi ("Agente di Calcolo") è l'Emittente.

4.9. Data di scadenza e modalità di rimborso del prestito

Tenuto conto di quanto precisato al Capitolo 4, Paragrafo 4.7 della Nota Informativa, compresa qualsiasi loro limitazione in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD, si riportano di seguito la data di scadenza e le modalità di rimborso delle Obbligazioni.

a) *Data di scadenza*

La Data di Scadenza sarà specificata nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla Data di Scadenza.

b) *Modalità di rimborso del Prestito*

(i) Rimborso alla scadenza

Le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione alla Data di Scadenza indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito alla pari (100% del valore nominale).

Il rimborso delle Obbligazioni sarà effettuato tramite gli intermediari autorizzati aderenti ad Euronext Securities. Resta inteso che qualora il giorno di rimborso non coincida con un giorno lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

(ii) Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente

Qualora le Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato a favore dell'Emittente, questo potrà essere effettuato dall'Emittente non prima di 12 (dodici) mesi dalla Data di Emissione per ciascuna Obbligazione.

Nel caso in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di Rimborso Anticipato, lo stesso sarà tenuto a fornire agli Obbligazionisti, sul proprio sito internet, un preavviso irrevocabile contenente l'indicazione della data prevista per il rimborso che sarà inviato non meno di 15 (quindici) e non più di 32 (trentadue) giorni prima della data in cui l'Emittente eserciterà la facoltà di Rimborso Anticipato delle Obbligazioni (la "**Facoltà di Rimborso Anticipato**")

Ai fini del presente paragrafo (b), ove la Facoltà di Rimborso Anticipato sia stata validamente esercitata, l'Emittente è tenuto a corrispondere all'Obbligazionista un ammontare del rimborso anticipato pari al 100% del valore nominale delle Obbligazioni (l' "**Ammontare di Rimborso Anticipato**").

(iii) Rimborso Anticipato ad iniziativa dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL

Ove le Condizioni Definitive prevedano la facoltà a favore dell'Emittente di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL, l'Emittente potrebbe rimborsare anticipatamente la totalità delle Obbligazioni. In particolare, tale evento si verifica ove il valore nominale complessivo in circolazione di una serie di Obbligazioni sia escluso, totalmente o parzialmente dalle passività ammissibili disponibili per soddisfare i Requisiti MREL.

Qualora l'Emittente si avvalga di tale facoltà, le Obbligazioni saranno rimborsate successivamente alla Comunicazione entro il termine del Preavviso, indicato nelle Condizioni Definitive, per un importo pari al valore nominale.

Ove previsto nelle rilevanti Condizioni Definitive, e ove l'Emittente determini che un Evento che Esclude la Qualificazione MREL (come di seguito definito) si sia verificato e sia continuo, successivamente alla scadenza del 18° mese dalla data di chiusura dell'ultima tranche ovvero del collocamento o, comunque, nel rispetto della normativa vigente, l'Emittente avrà la facoltà di rimborsare integralmente le Obbligazioni in quel momento in circolazione.

Si precisa che un "Evento che Esclude la Qualificazione MREL" indica che in ogni momento, tutto o parte del valore nominale complessivo in circolazione di una serie di Obbligazioni sia escluso o sarà escluso, totalmente o parzialmente dalle passività ammissibili disponibili per soddisfare i Requisiti MREL, come di seguito definiti.

Con il termine "Requisiti MREL" si indica qualsiasi normativa, regolamento, requisito, linee guida, leggi, standards e protocolli in materia di requisiti minimi per i fondi propri e passività ammissibili e/o strumenti idonei ad assorbire le perdite applicabili all'Emittente e/o al Gruppo, di volta in volta, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, qualsiasi atto delegato o attuativo (tra cui standard tecnici regolamentari) adottati dalla Commissione Europea e qualsiasi regolamento, requisito, linee guida, leggi, standards e protocolli di volta in volta adottati dalla Repubblica Italiana, dalla rilevante Autorità Competente o dalla Rilevante Autorità di Risoluzione in materia di requisiti minimi per i fondi propri e passività ammissibili e/o strumenti idonei ad assorbire le perdite (a prescindere dall'applicabilità in generale o nello specifico all'Emittente e/o al Gruppo di tali requisiti, linee guida o protocolli), ognuno dei precedenti come di volta in volta modificati, supplementati o sostituiti.

Si precisa inoltre che una "Data di Rimborso Anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL" indica la data di rimborso anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL ove prevista dalle rispettive Condizioni Definitive.

Fermo restando quanto sopra si specifica che, al contrario, non potrà ritenersi verificato un Evento che Esclude la Qualificazione MREL se l'esclusione di tutte o alcune Obbligazioni di una Serie dall'applicazione dei Requisiti MREL è dovuta: (a) al fatto che la durata residua delle Obbligazioni risulti comunque inferiore alla durata prevista dai Requisiti MREL; (b) al fatto che le Obbligazioni superino i limiti stabiliti da talune eccezioni previste dalla normativa applicabile in deroga ai requisiti generali per la qualificazione delle Obbligazioni come passività ammissibili; o (c) al riacquisto delle medesime da parte o per conto dell'Emittente o dovuta al riacquisto delle stesse che sia direttamente o indirettamente finanziato dall'Emittente.

Per ciascun Prestito, l'Emittente provvederà ad indicare nelle relative Condizioni Definitive la presenza o meno di una facoltà di rimborso anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL in capo all'Emittente così come il prezzo (o le modalità per calcolarlo) a cui tale rimborso anticipato verrà effettuato.

4.10. Indicazione del tasso di rendimento effettivo e relativo metodo di calcolo

a) *Tasso di rendimento effettivo*

Il tasso di rendimento effettivo annuo a scadenza di ogni emissione, al lordo e al netto dell'imposta applicabile, sarà di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

b) Metodo di calcolo del tasso di rendimento

Il tasso di rendimento effettivo annuo a scadenza per ciascuna Obbligazione sarà calcolato con il metodo del tasso interno di rendimento (T.I.R.) in regime di capitalizzazione composta in prossimità della data di inizio del Periodo di Offerta delle Obbligazioni e sulla base del Prezzo di Emissione.

Il T.I.R. rappresenta il tasso di attualizzazione che eguaglia il valore attuale di tutti i flussi futuri di cassa rispetto al Prezzo di Emissione delle Obbligazioni, assumendo che le Obbligazioni siano detenute fino alla scadenza e che i flussi cedolari intermedi siano reinvestiti ad un tasso pari al T.I.R. stesso (tasso di rendimento composto) e in ipotesi di assenza di eventi che abbiano un impatto sul mantenimento in capo all'Emittente della capacità di far fronte, con riferimento alle Obbligazioni, ai pagamenti degli interessi ed al rimborso del capitale (eventi di credito).

Per la determinazione del Tasso Interno di Rendimento annuo delle Obbligazioni a Tasso Variabile e *Fix to Float* per la parte di cedole a tasso variabile, i flussi cedolari variabili sono determinati in ipotesi di costanza del valore del Parametro di Indicizzazione.

4.11. Rappresentanza degli obbligazionisti

Non è prevista la costituzione di una o più organizzazioni (né il mero coinvolgimento di organizzazioni già esistenti) per rappresentare gli interessi degli obbligazionisti ai sensi dell'art. 12 TUB.

4.12. Delibere e autorizzazioni

Il programma annuale – valido per il periodo di dodici mesi a decorrere dall'approvazione del Prospetto di Base – attinente alle emissioni obbligazionarie di BPER Banca, è stato deliberato dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 28 settembre 2023.

4.13. Data di Emissione delle Obbligazioni

La Data di Emissione è riportata nelle Condizioni Definitive pubblicate in occasione di ogni emissione.

4.14. Restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni

Le Obbligazioni non sono soggette ad alcuna restrizione alla libera trasferibilità in Italia. Le Obbligazioni sono liberamente trasferibili nel rispetto di ogni eventuale limitazione dettata dalla normativa in vigore nei paesi in cui le Obbligazioni dovessero, una volta assolti i relativi obblighi di legge, essere collocati e/o negoziati successivamente all'ammissione alle negoziazioni.

La Nota Informativa non costituisce offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa alle Obbligazioni nei confronti di alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli "Altri Paesi").

Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del *Securities Act*, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Australia, in Giappone o negli Altri Paesi.

Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "Public Offers of Securities Regulations 1995" ed alle disposizioni applicabili del "FSMA 2000". Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal "FSMA 2000".

Divieto di offerta e di vendita delle Obbligazioni a cittadini degli Stati Uniti d'America o a persone residenti negli Stati Uniti d'America.

Le Obbligazioni non possono essere offerte o vendute, o comunque essere consegnate a cittadini o residenti negli Stati Uniti d'America o a soggetti sottoposti alla legislazione fiscale statunitense.

Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche e non potranno conseguentemente essere offerte o vendute, o comunque essere consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti

d’America nonché a cittadini o residenti negli Stati Uniti d’America o a soggetti sottoposti alla legislazione fiscale statunitense. Nessuna accettazione dell’Offerta può essere effettuata dagli Stati Uniti d’America o all’interno di essi da qualunque persona, indipendentemente dalla sua cittadinanza o paese di residenza.

Da ultimo, le Obbligazioni devono rispettare le previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 833/2014 come da ultimo modificato e integrato e, dunque, non possono essere vendute a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia. In aggiunta, ai sensi dell’art. 1 *sexvicies* del Regolamento (CE) n. 765/2006, come integrato dal Regolamento (UE) 2022/577, medesime restrizioni devono vedersi applicate a qualsiasi cittadino bielorusso o persona fisica residente in Bielorussia o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Bielorussia.

4.15. Regime fiscale

Agli interessi, premi e altri frutti delle Obbligazioni è applicabile – nei casi, nei modi e nei termini previsti dal D. Lgs. 1° aprile 1996 n. 239, così come successivamente modificato e integrato – l’imposta sostitutiva nella misura del 26%. Ai redditi diversi si applica l’imposta sostitutiva del 26% nei modi e nei termini previsti dal D. Lgs. 21 novembre 1997 n. 461, così come successivamente modificato e integrato.

Sono comunque a carico degli obbligazionisti tutte le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono o dovessero colpire le Obbligazioni emesse e/o i relativi interessi.

In considerazione della complessità della materia, si invitano gli investitori a rivolgersi ai loro consulenti per approfondimenti in merito al regime fiscale proprio dell’acquisto, della vendita e della detenzione delle Obbligazioni.

4.16. Identità dell’offerente dei titoli e/o del soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione, qualora diverso dall’Emittente

Non applicabile.

5. TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI OBBLIGAZIONI

5.1. Condizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione delle Obbligazioni

5.1.1. Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata

Le Obbligazioni potranno essere offerte (ciascuna offerta, l'“**Offerta**”) (i) senza essere subordinate ad alcuna condizione ovvero (ii) con le condizioni indicate di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

5.1.2. Periodo di validità dell'Offerta e descrizione della procedura di sottoscrizione

Periodo di Offerta

Il Periodo di Offerta di ciascuna emissione sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Il Periodo di Offerta potrà essere differente per le adesioni eventualmente raccolte mediante offerta fuori sede e/o l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (*on line*), qualora tali modalità di collocamento siano previste nelle Condizioni Definitive, rispetto alle sottoscrizioni effettuate presso le filiali dell'Emittente e/o dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

Nel corso del Periodo di Offerta, l'Emittente potrà procedere, in qualsiasi momento, alla chiusura anticipata dell'Offerta, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste da parte degli investitori. L'Emittente eserciterà tale facoltà nel caso in cui:

- in relazione ai propri effettivi fabbisogni di raccolta, ritenga che non sia più necessario proseguire nel collocamento delle Obbligazioni;
- l'andamento dei tassi di mercato renda incompatibile o non più conveniente il rendimento previsto per le Obbligazioni offerte con gli obiettivi di costo massimo della raccolta che l'Emittente ritenga adeguati.

L'Emittente inoltre procederà alla chiusura anticipata dell'Offerta nel caso sia stato raggiunto l'Ammontare Totale dell'emissione.

All'Emittente sarà riservata, peraltro, la facoltà di prorogare la chiusura del Periodo di Offerta. Tale decisione verrà tempestivamente comunicata al pubblico, entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta, mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente <https://istituzionale.bper.it/obbligazioni-certificates-in-offerta-ed-esiti-offerte-concluse-2023/2024>. Copia dell'avviso sarà contestualmente trasmessa alla CONSOB.

L'Emittente si riserva altresì di non dare inizio all'Offerta, ovvero di ritirarla in tutto o in parte, qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data di chiusura dell'Offerta o della Data di Emissione delle Obbligazioni, si verificassero condizioni sfavorevoli di mercato o vengano meno le ragioni di convenienza dell'Offerta o al ricorrere di circostanze straordinarie, o eventi negativi o accadimenti di rilievo relativi al contesto economico o ai mercati finanziari che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'Offerta.

L'Emittente darà comunicazione della chiusura anticipata o del ritiro dell'Offerta come sopra descritte mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito dell'Emittente <https://istituzionale.bper.it/obbligazioni-certificates-in-offerta-ed-esiti-offerte-concluse-2023/2024>. Copia dell'avviso sarà contestualmente trasmessa alla CONSOB.

Per maggiori informazioni sul ritiro dell'Offerta, si rimanda a quanto descritto nel successivo paragrafo 5.1.3.

Descrizione della procedura di sottoscrizione

La sottoscrizione avverrà tramite l'utilizzo degli appositi moduli di sottoscrizione a disposizione presso l'Emittente e/o i Soggetti Incaricati del Collocamento e i soggetti che operano per conto di questi ultimi.

Sarà indicato nelle Condizioni Definitive se l'Emittente e/o gli eventuali Soggetti Incaricati del Collocamento intenderanno offrire le Obbligazioni fuori sede, avvalendosi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione delle stesse da parte dell'investitore e quest'ultimo avrà la facoltà di comunicare il proprio recesso, senza penali e senza doverne indicare il motivo.

Nelle Condizioni Definitive sarà inoltre indicato se l'Emittente e/o gli eventuali Soggetti Incaricati del Collocamento effettueranno il collocamento anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (*on line*), secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. In tal caso, in analogia a quanto previsto dall'art. 67-*duodecies* del Codice del Consumo, l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata entro quattordici giorni di calendario dalla data di sottoscrizione. Entro il suddetto termine l'efficacia dell'adesione è sospesa e l'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio

recesso senza penali e senza doverne indicare il motivo.

Le modalità di esercizio della facoltà di recesso dai contratti conclusi mediante offerta fuori sede e/o tecniche di comunicazione a distanza, nonché la relativa data ultima di adesione agli stessi, verranno specificate nelle Condizioni Definitive relative ad ogni singola emissione, qualora tali modalità di collocamento siano state previste.

Ove ulteriori collocatori siano individuati in una fase successiva rispetto alla predisposizione delle Condizioni Definitive, le relative modalità dell'esercizio del diritto di recesso saranno indicate tramite avviso.

Non è prevista la sottoscrizione delle Obbligazioni in data successiva alla Data di Godimento, salvo riapertura del Periodo di Offerta.

Fermo restando quanto sopra previsto nell'ipotesi di collocamento fuori sede e/o mediante tecniche di comunicazione a distanza, le domande di adesione sono irrevocabili eccetto nei casi previsti di pubblicazione di un supplemento come di seguito rappresentato.

Nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di Supplementi al Prospetto di Base, gli investitori, che abbiano già aderito all'Offerta prima della pubblicazione del Supplemento, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del Regolamento Prospetti, potranno revocare la propria accettazione. Il diritto di revoca dell'accettazione è esercitabile entro il termine indicato nel Supplemento e comunque entro il termine di due giorni lavorativi dalla pubblicazione del Supplemento medesimo, ove ne ricorrano le condizioni ivi previste e secondo le modalità indicate nel supplemento medesimo ovvero altro termine eventualmente previsto dalle norme per tempo vigenti.

Ai sensi dell'art. 23, comma 3, del Regolamento Prospetto, ove le Obbligazioni siano acquistate ovvero sottoscritte tramite un intermediario finanziario, quest'ultimo informerà gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, del luogo e del momento in cui sarà pubblicato e del fatto che in tal caso li assisterà nell'esercizio del diritto di revocare l'accettazione. L'intermediario finanziario contatterà gli investitori nel medesimo giorno in cui è pubblicato il supplemento.

Si segnala infine che il diritto di recesso è esercitabile sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni, previsti dall'art. 23 del Regolamento (UE) 2017/1129 e dall'art. 94, comma 7, del TUF, siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'offerta al pubblico o della consegna dei prodotti finanziari.

Ove i titoli siano sottoscritti direttamente dall'Emittente, quest'ultimo informerà gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, del luogo in cui sarà pubblicato e del fatto che in tal caso essi potranno avere il diritto di revocare l'accettazione.

Per ogni prenotazione soddisfatta, i Soggetti Incaricati del Collocamento invieranno ai sottoscrittori un'apposita nota di eseguito attestante l'avvenuta assegnazione delle Obbligazioni e le condizioni di aggiudicazione delle stesse.

5.1.3. Possibilità di ritiro dell'Offerta o riduzione dell'importo sottoscritto

L'Emittente si riserva la facoltà di ritirare l'Offerta in tutto o in parte, qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data di chiusura dell'Offerta o della Data di Emissione delle Obbligazioni, si verificassero condizioni sfavorevoli di mercato o vengano meno le ragioni di convenienza dell'Offerta o al ricorrere di circostanze straordinarie, o eventi negativi o accadimenti di rilievo relativi al contesto economico o ai mercati finanziari che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'Offerta. La Banca ne darà comunicazione tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente <https://istituzionale.bper.it/obbligazioni-certificates-in-offerta-ed-esiti-offerte-conclude-2023/2024>. Copia dell'avviso sarà contestualmente trasmessa alla CONSOB.

Ove l'Emittente si sia avvalso della facoltà di ritirare integralmente l'Offerta ai sensi delle disposizioni che precedono, tutte le domande di adesione all'Offerta saranno per ciò da ritenersi nulle ed inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Emittente, fatto salvo l'obbligo per l'Emittente di restituzione del capitale ricevuto in caso questo fosse stato già pagato da alcuno dei sottoscrittori senza corresponsione di interessi. L'Emittente darà corso all'emissione delle Obbligazioni in base alle adesioni pervenute.

5.1.4. Importo minimo e massimo sottoscrivibile

L'Ammontare Minimo sottoscrivibile per le Obbligazioni è riportato nelle Condizioni Definitive pubblicate in occasione di ogni emissione; l'importo massimo non potrà superare l'ammontare complessivo dell'emissione pubblicato nelle relative Condizioni Definitive.

5.1.5. Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Obbligazioni

Il pagamento delle Obbligazioni sarà effettuato alla data di regolamento indicata nelle Condizioni Definitive che sarà coincidente con la Data di Godimento e con la Data di Emissione dei titoli. Contestualmente alla data di regolamento, le Obbligazioni assegnate nell'ambito dell'Offerta saranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante deposito presso Euronext Securities.

5.1.6. Indicazione della data in cui i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici e descrizione delle modalità seguite

L'Emittente comunicherà, entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati dell'offerta mediante avviso che sarà pubblicato sul sito internet dell'Emittente <https://istituzionale.bper.it/obbligazioni-certificates-in-offerta-ed-esiti-offerte-conclude-2023/2024>.

5.1.7. Eventuali diritti di prelazione

La natura delle Obbligazioni non prevede diritti di prelazione.

5.2. Piano di ripartizione e di assegnazione

5.2.1. Categoria di potenziali investitori

Le Obbligazioni saranno offerte al pubblico indistinto in Italia.

Esistono delle limitazioni alla vendita e all'offerta delle Obbligazioni negli Stati Uniti d'America, e così pure ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque Altro Paese nel quale l'offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi, o a soggetti che siano o agiscano per conto di *United States Persons*.

Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "*Public Offers of Securities Regulations 1995*" ed alle disposizioni applicabili del "FSMA 2000". Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal "FSMA 2000".

Le Obbligazioni non possono essere acquistate, vendute, intermedie ovvero negoziate in violazione dei divieti imposti dal Regolamento (UE) 833/2014 (come successivamente modificato e integrato) concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. In aggiunta, ai sensi dell'art. 1 *sexvicies* del Regolamento (CE) n. 765/2006, come integrato dal Regolamento (UE) 2022/577, medesime restrizioni devono vedersi applicare a qualsiasi cittadino bielorusso o persona fisica residente in Bielorussia o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Bielorussia.

Qualora l'investitore non intrattenga alcun rapporto di clientela con l'Emittente e/o con gli intermediari che accedono direttamente o indirettamente alla sede di negoziazione potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente e di un deposito titoli ovvero il versamento in un deposito infruttifero di un importo pari al controvalore delle Obbligazioni richieste ai fini della sottoscrizione delle Obbligazioni offerte.

5.2.2. Comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato

Nel caso di offerta al pubblico sul mercato primario, ove le adesioni pervenute durante il Periodo di Offerta risultino superiori all'importo totale massimo disponibile, il Responsabile del Collocamento provvederà al riparto ed assegnazione dell'ammontare complessivo delle Obbligazioni del Prestito secondo i criteri di seguito indicati, salvo quanto altrimenti previsto nelle relative Condizioni Definitive.

- (a) Qualora il numero dei richiedenti risulti non superiore al numero di Ammontare Minimi disponibili, per ciascun richiedente sarà assegnato un quantitativo di Obbligazioni oggetto dell'Offerta pari all'Ammontare Minimo. Nel caso in cui dopo tale assegnazione, residuo delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta, queste saranno assegnate come segue:
 - i. il Responsabile del Collocamento, dedotti i Ammontare Minimi già assegnati, procederà all'assegnazione ai singoli richiedenti delle residue Obbligazioni oggetto dell'Offerta in misura proporzionale alle Obbligazioni richieste (e non soddisfatte) da ognuno di essi. Tale assegnazione proporzionale sarà arrotondata per difetto;
 - ii. ove, successivamente all'assegnazione di cui al precedente punto (i) residuo ancora ulteriori Obbligazioni oggetto dell'Offerta, queste saranno singolarmente assegnate dal Responsabile del Collocamento, ai richiedenti che abbiano

partecipato al riparto proporzionale di cui al precedente punto (i) mediante estrazione a sorte, da effettuarsi, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento.

- (b) Qualora il numero dei richiedenti risulti superiore al numero di Ammontare Minimi disponibili (e quindi non risulti possibile assegnare a ciascun richiedente un Ammontare Minimo, poiché l'ammontare complessivo delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta è all'uopo insufficiente), il Responsabile del Collocamento procederà ad assegnare i Ammontare Minimi ai singoli richiedenti mediante estrazione a sorte. L'estrazione a sorte sarà effettuata, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e di parità di trattamento.

Le relative Condizioni Definitive potranno prevedere criteri di riparto diversi da quelli indicati ovvero escludere lo stesso. In tale circostanza il quantitativo assegnato corrisponderà a quello richiesto dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta, fino al raggiungimento dell'importo totale massimo disponibile e le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte in ordine cronologico.

Resta in ogni caso inteso che il riparto, ove previsto, sarà effettuato con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento degli aderenti. Per ciascuna emissione obbligazionaria, ciascun collocatore provvederà a dare comunicazione ai richiedenti dei quantitativi loro assegnati tempestivamente, se del caso dopo l'avvenuta comunicazione del riparto da parte dell'Emittente, comunque entro la Data di Emissione delle relative Obbligazioni, a mezzo apposita comunicazione attestante l'avvenuta assegnazione delle Obbligazioni e le condizioni di aggiudicazione delle stesse.

Le Obbligazioni saranno ammesse a negoziazione a partire dalla data di regolamento che sarà coincidente con la Data di Emissione dei titoli.

5.3. Fissazione del prezzo

5.3.1 Indicazione del prezzo al quale saranno offerti gli strumenti finanziari

Le Obbligazioni saranno emesse alla pari.

Per maggiori informazioni sul prezzo al quale saranno offerti gli strumenti finanziari, si rimanda alle informazioni riportate nelle Condizioni Definitive che saranno pubblicate in occasione di ogni emissione.

5.3.2 Modalità di determinazione del prezzo

Il Prezzo di Emissione è il risultato dell'attualizzazione dei flussi futuri di cassa sulla base della curva dei tassi *risk-free*, alla quale sarà opportunamente applicato un cosiddetto *credit, funding and (il-)liquidity spread* che riflette l'effettiva rischiosità complessiva dell'Emittente, come valutata dal medesimo, cui sarà sommato l'importo di eventuali commissioni e/o oneri di cui al successivo Paragrafo 5.3.3.

5.3.3 Ammontare delle spese e delle imposte specificamente poste a carico del sottoscrittore

Il Prezzo di Emissione potrà includere commissioni di collocamento, il cui valore sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Le commissioni di collocamento e/o oneri di cui sopra potranno essere indicate nelle Condizioni Definitive anche all'interno di un *range* (cioè come percentuale minima e massima rispetto al Prezzo di Emissione) o come ammontare massimo. In tal caso il valore definitivo di tali commissioni verrà comunicato al pubblico mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente, alla chiusura del Periodo di Offerta ovvero secondo le modalità di volta in volta individuate dall'Emittente e indicate nelle Condizioni Definitive.

Potranno essere previste commissioni ovvero spese in aggiunta al Prezzo di Emissione in relazione all'operazione di sottoscrizione delle Obbligazioni, il cui ammontare sarà dettagliato nelle Condizioni Definitive. Inoltre, potranno essere previste tipologie di oneri quali oneri relativi alla gestione del rischio per il mantenimento delle condizioni di collocamento e oneri di strutturazione il cui ammontare potrà essere corrisposto ai Soggetti Incaricati del Collocamento e/o ai diversi soggetti coinvolti nella singola offerta secondo quanto indicato di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.

5.4. Collocamento e sottoscrizione

5.4.1 Soggetti Incaricati del Collocamento

Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione direttamente dall'Emittente ed eventualmente anche per il tramite di uno o più Soggetti Incaricati del Collocamento indicati nelle Condizioni Definitive, con i quali l'Emittente avrà stipulato eventuali accordi di collocamento.

Il ruolo di Responsabile del Collocamento sarà ricoperto da BPER Banca. L'eventuale utilizzo della modalità di collocamento *on-line* sarà comunicato e descritto nelle Condizioni Definitive di volta in volta rilevanti.

5.4.2 Agente per i Pagamenti

L'Emittente svolge la funzione di Agente per i Pagamenti.

5.4.3 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario

Il pagamento degli interessi e il rimborso a scadenza del capitale sono effettuati dall'Agente per i Pagamenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti ad Euronext Securities Milan, piazza degli Affari 6, Milano.

5.4.4 Accordi di collocamento e di sottoscrizione

Eventuali accordi di collocamento ovvero di sottoscrizione relativi alle Obbligazioni stipulati tra l'Emittente e i singoli Soggetti Incaricati del Collocamento, gli elementi essenziali che regoleranno i suindicati accordi nonché l'ammontare complessivo delle relative commissioni applicate saranno indicati nelle Condizioni Definitive della singola Obbligazione.

5.4.5 Data di stipula degli accordi di sottoscrizione

Gli eventuali accordi di sottoscrizione saranno stipulati entro l'inizio dell'offerta della relativa Obbligazione.

6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

6.1. Mercati presso i quali è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari

L'Emittente si impegna a richiedere il rilascio del provvedimento di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e/o su un mercato regolamentato.

Nelle Condizioni Definitive sarà indicato il sistema multilaterale di negoziazione ovvero il mercato regolamentato presso il quale sarà effettuata la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni.

Qualora la domanda di ammissione sia accolta, le Obbligazioni saranno ammesse a negoziazione a partire dalla data di regolamento che sarà coincidente con la Data di Emissione dei titoli.

6.2. Mercati regolamentati o equivalenti sui quali sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire o da ammettere alla negoziazione

Alla Data della Nota Informativa, l'Emittente possiede altri strumenti finanziari della stessa classe negoziati sul Sistema Multilaterale di Negoziazione EuroTLX.

6.3. Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario

In caso di accoglimento della domanda di ammissione, l'Emittente assume l'impegno di operare presso il sistema multilaterale di negoziazione ovvero nel mercato regolamentato in cui sono ammesse a negoziazione le Obbligazioni in qualità di *Liquidity Provider* ovvero di nominare a tal fine un altro soggetto.

Al riguardo, si precisa che il *Liquidity Provider* assumerà l'impegno a fornire in modo continuativo proposte di prezzo in acquisto con riferimento alle Obbligazioni.

Nel caso in cui la negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e/o su un mercato regolamentato delle Obbligazioni non fosse disponibile per qualsivoglia ragione, l'Emittente si riserva la facoltà di riacquistare le obbligazioni nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio coerentemente con quanto previsto nella *policy* aziendale vigente che potrà essere soggetta a modifiche nel corso del tempo.

Si precisa altresì che ai sensi della disciplina di riferimento è disposto che l'Emittente possa riacquistare proprie passività computabili in MREL ("*Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities*"), quali le Obbligazioni, prima della loro naturale scadenza, solo in presenza di una specifica autorizzazione che deve essere rilasciata anticipatamente dal *Single Resolution Board*.

6.4. Prezzo di Emissione delle Obbligazioni

L'Emittente potrà effettuare la distribuzione delle Obbligazioni direttamente attraverso un sistema multilaterale di negoziazione e/o su un mercato regolamentato.

Quanto al Prezzo di Emissione delle Obbligazioni, si rimanda alle informazioni riportate nelle Condizioni Definitive che saranno pubblicate in occasione di ogni emissione.

7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

7.1. Consulenti esterni riferibili all'emissione delle Obbligazioni

BPER Banca non si avvale, riguardo alle emissioni obbligazionarie di cui alla Nota Informativa, di consulenti esterni.

7.2. Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti e segnalazione dei casi in cui i revisori hanno redatto una relazione

La Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata dei revisori legali dei conti.

7.3. Rating delle Obbligazioni

Non è previsto che le Obbligazioni emesse a valere sul Programma di cui al presente Prospetto siano oggetto di *rating*. Tale *rating*, ove assegnato, sarà specificato nelle relative Condizioni Definitive.



Condizioni Definitive relative all'Offerta di [●]

ISIN [●]

di BPER Banca S.p.A.

Ai sensi del Programma di offerta di Obbligazioni

Condizioni Definitive depositate presso la CONSOB in data [●]

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

* * *

Si precisa che:

- a) le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 8, par. 4 del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato e integrato (il Regolamento Prospetto), e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base, costituito dalla Nota Informativa depositata presso la CONSOB in data 9 novembre 2023, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0098280/23 dell'8 novembre 2023 [indicare eventuali supplementi], e dal Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 10 ottobre 2023, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0088884/23 del 9 ottobre 2023 [indicare eventuali supplementi];
- b) a norma dell'articolo 21 del Regolamento Prospetto, la Nota Informativa, il Documento di Registrazione e le Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede sociale dell'Emittente, in Modena, via San Carlo 8/20. Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono altresì disponibili sul sito internet dell'Emittente <https://istituzionale.bper.it/obbligazioni-certificates-in-offerta-ed-esiti-offerte-concluse-2023/2024>;
- c) gli investitori sono invitati a leggere attentamente le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base, al fine di ottenere una completa e dettagliata informativa relativamente all'Emittente e all'offerta, prima di qualsiasi decisione sull'investimento;
- d) alle presenti Condizioni Definitive è allegata la Nota di Sintesi.

Le presenti Condizioni Definitive, unitamente al Prospetto di Base, costituito dalla Nota Informativa e dal Documento di Registrazione, come successivamente integrati e modificati dai relativi supplementi di volta in volta pubblicati dall'Emittente, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e tutte le dipendenze di BPER Banca S.p.A. e consultabili sul sito internet <https://istituzionale.bper.it/obbligazioni-certificates-in-offerta-ed-esiti-offerte-concluse-2023/2024>.

Le presenti Condizioni Definitive devono essere lette unitamente al Prospetto di Base, costituito dalla Nota Informativa e dal Documento di Registrazione, come successivamente integrati e modificati dai relativi supplementi di volta in volta pubblicati dall'Emittente al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni di cui alle presenti Condizioni Definitive.

L'investitore è invitato, infine, a consultare il sito internet dell'Emittente, www.bper.it al fine di ottenere ulteriori informazioni

sull'Emittente.

INFORMAZIONI ESSENZIALI

Interessi di persone fisiche o giuridiche partecipanti all'emissione	[Non ci sono ulteriori conflitti di interesse oltre a quelli indicati nella Nota Informativa del Prospetto di Base.] [In aggiunta ai conflitti di interesse indicati nella Nota Informativa del Prospetto di Base sono presenti i seguenti conflitti di interesse: [•].]
--	--

INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE

Denominazione delle Obbligazioni	[•]
Codice ISIN	[•]
Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti	[Obbligazioni a Tasso Fisso] [Obbligazioni <i>Step Up</i>] [Obbligazioni <i>Step Down</i>] [Obbligazioni a Tasso Variabile] [Obbligazioni <i>Fix to Float</i>]
Durata	[•]
Data di Emissione e di Godimento	[•]
Data di Regolamento	[•]
Data di Scadenza	[•]
Facoltà di Rimborso Anticipato (Opzione Call)	[Previsto] / [Non previsto] (<i>qualora applicabile, specificare la/e Data/e di Rimborso Anticipato, le modalità e i termini di esercizio</i>)
Facoltà di Rimborso Anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL	[Previsto] / [Non previsto] (<i>qualora applicabile specificare le modalità e i termini di pubblicazione della Comunicazione</i>) [Preavviso]: [•] (<i>indica il termine massimo intercorrente tra la data di pubblicazione della Comunicazione e la data effettiva dell'esercizio di tale facoltà</i>)
Tasso di interesse	[Tasso Fisso] Il tasso di interesse applicato alle obbligazioni è pari al [•]% lordo annuo.] [Step up] Di seguito viene riportato il dettaglio del piano di interessi applicato e delle cedole corrisposte: TASSO DELLE CEDOLE 1° cedola [•]% annuo lordo, pagabile il [•], 2° cedola [•]% annuo lordo, pagabile il [•], ] [Step down] Di seguito viene riportato il dettaglio del piano di interessi applicato e delle cedole corrisposte:

	TASSO DELLE CEDOLE 1° cedola [•]% annuo lordo, pagabile il [•], 2° cedola [•]% annuo lordo, pagabile il [•], ] [Tasso Variabile] [Tasso annuo prima cedola prefissata: [•]% lordo] Parametro di indicizzazione: [•] Spread: [•] punti base [Fix to Float] Di seguito viene riportato il dettaglio del piano di interessi applicato e delle cedole corrisposte: TASSO DELLE CEDOLE - parte fissa 1° cedola [•]% annuo lordo, pagabile il [•], 2° cedola [•]% annuo lordo, pagabile il [•], <u>.....</u> - <u>parte variabile</u> <u>n° cedola</u> Parametro di indicizzazione: [•] Spread: [•] punti base <i>[Nel caso in cui il Parametro di Indicizzazione sia un indice di riferimento come definito dal Benchmark Regulation, inserire: [inserire il nome dell'Amministratore [•]], amministratore del [indicare denominazione del Parametro di Indicizzazione [•]] [è][non è] incluso nel registro previsto dall'Articolo 36 del Benchmark Regulation.]</i>
Tasso di rendimento effettivo annuo lordo e netto	Il Rendimento effettivo annuo lordo è pari a [•]%. Il Rendimento effettivo annuo, al netto della ritenuta fiscale attualmente in vigore, è pari a [•]% [Per le Obbligazioni a Tasso Variabile e per la parte variabile delle obbligazioni <i>fix to float</i> il rendimento è calcolato ipotizzando la costanza del Parametro di Indicizzazione per tutta la durata dell'Obbligazione.]
Frequenza delle cedole e date di pagamento	Le cedole saranno pagate in via posticipata con frequenza [•], in occasione delle seguenti date di pagamento: [•], [•], [•], [•].

CONDIZIONI DELL'OFFERTA

Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata	[.] [Non applicabile]
Ammontare Totale dell'offerta	L'Ammontare Totale dell'emissione è pari a [•], per un totale di n. [•] obbligazioni, ciascuna del valore nominale pari a [•]. L'Emittente si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di aumentare l'Ammontare Totale dell'offerta, dandone comunicazione mediante avviso che sarà pubblicato sul sito internet dell'Emittente https://istituzionale.bper.it/obbligazioni-certificates-in-offerta-ed-esiti-offerte-concluse-2023/2024 e contestualmente trasmesso alla CONSOB.
Prezzo di Emissione	Le Obbligazioni sono emesse al prezzo di [(indicare valuta)] [•], pari al 100% del valore nominale.
Taglio minimo	[•] [(indicare valuta)].
Periodo di Offerta e procedure di sottoscrizione	Le sottoscrizioni saranno accolte mediante offerta in sede [e/o [•] (mediante offerta fuori sede, e/o mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (<i>on line</i>)), secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.]. Le obbligazioni saranno offerte dal [•] al [•], salvo chiusura anticipata del Periodo di Offerta. [Solo per l'offerta fuori sede, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del Testo Unico della Finanza, il Periodo di Offerta ha decorrenza dal [•] al [•] (date entrambe incluse), salvo chiusura anticipata. L'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione e l'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso, senza penali e senza doverne indicare il motivo, con le seguenti modalità [•].] [Solo per l'offerta conclusa tramite l'uso di tecniche di comunicazione a distanza (<i>online</i>), il Periodo di Offerta ha decorrenza dal [•] al [•] (date entrambe incluse), salvo chiusura anticipata. L'efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza è sospesa per la durata di quattordici giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione e l'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso, senza penali e senza doverne indicare il motivo, con le seguenti modalità [•]]
Piano di ripartizione	[Non applicabile]/[•]
Commissioni di collocamento e altri oneri inclusi nel Prezzo di Emissione	[Le commissioni e/o oneri inclusi nel Prezzo di Offerta a carico del sottoscrittore ammontano a [•%] del valore nominale unitario ovvero a [•] per ogni [•] [(indicare importo)] del valore nominale unitario così ripartite: - oneri di strutturazione: [•%] del valore nominale unitario, ovvero [•] per ogni [•] [(indicare importo)] di valore nominale unitario; - commissioni di collocamento: [•%] del valore nominale unitario, ovvero [•] per ogni [•] [(indicare importo)] di valore nominale unitario.]

	- oneri relativi alla gestione del rischio per il mantenimento delle condizioni di collocamento: [•%] del valore nominale unitario, ovvero [•] per ogni [•] [(<i>indicare importo</i>)] di valore nominale unitario. [Non applicabile]
Commissioni/spese in aggiunta al Prezzo di Emissione	[·]/[Non applicabile]]
Soggetto Incaricato del Collocamento	[·]
Accordi di collocamento e sottoscrizione	[·]/[Non applicabile]
Agente di Calcolo	BPER Banca
Responsabile del Collocamento	BPER Banca

AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

Modalità di negoziazione	Qualora venga accolta la domanda di ammissione, le Obbligazioni saranno negoziabili presso il [Sistema Multilaterale di Negoziazione [•]] /[presso il mercato regolamentato [•]] a partire dalla data di regolamento delle sottoscrizioni che sarà coincidente con la Data di Emissione dei titoli.
<i>Liquidity Provider</i>	Il <i>Liquidity Provider</i> delle Obbligazioni è [•].

L'Emittente si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive.

Alle presenti Condizioni Definitive è allegata la Nota di Sintesi relativa alla singola Offerta di Obbligazioni.